SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Ferrara

Università di Urbino

CIRCOLARI

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 245

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1997.

Approvazione del nuovo «Capitolato tecnico delle carte da stampa, delle carte allestite, della carta per corrispondenza ufficiosa, dei cartoni e dei prodotti cartotecnici per forniture alle amministrazioni statali tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».

97A10012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 21 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Austria quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Firenze-Fiesole.

IL MINISTRO
DELEGATO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1997 della sig.ra Regina Hahnel, nata a Vienna il 23 dicembre 1959, di cittadinanza italiana dal 3 maggio 1993 e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Austria, in data 6 aprile 1989, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze della professione di «guida turistica»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 12 settembre 1997 favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994, atteso che l'insieme delle competenze cognitive tecniche e relazionali richieste alla figura professionale di guida turistica sono strettamente correlate alle caratteristiche storiche, artistiche, economiche e culturali del territorio in cui la professione viene esercitata;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza del 24 luglio 1997 la sig.ra Regina Hahnel ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Toscana;

Vista la nota n. 8/16913/4.20 del 17 novembre 1997 con cui la regione Toscana - Dipartimento dello sviluppo economico, ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Considerato che la sopra indicata sig.ra Regina Hahnel risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Regina Hahnel, nata a Vienna il 23 dicembre 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze-Fiesole.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 1997

p. *Il Ministro:* LADU

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO

del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Regina Hahnel.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Regina Hahnel, nata a Vienna il 23 dicembre 1959 e residente a Vicchio (Firenze), di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Firenze-Fiesole di cui all'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80.

Tenuto conto che la sig.ra Regina Hahnel risulta essere una «professionista già qualificata nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così inividuate:

Storia dell'arte e archeologia:

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia: età classica, medievale, moderna e contemporanea.

Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Carattere e storia della ricerca archeologica.

Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Caratteri e storia del territorio:

Caratteri naturali e storici del paesaggio toscano. Paesaggio rurale e paesaggio urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio toscano. La rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni:

Principali usi e costumi. Principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Firenze-Fiesole: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici:

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale Firenze-Fiesole.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Firenze-Fiesole, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Toscana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi della autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Toscana.

A tale scopo il professionista responsabile trasmetterà alla regione Toscana (dipartimento dello sviluppo economico, via Novoli n. 26 - Firenze) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e verrà espressa la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Firenze-Fiesole.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Toscana rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 6, 7 e 11, comma 2, della legge regionale n. 80/1995).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 80/1995 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

97A9982

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 ottobre 1997, n. **424**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sul programma e le modalità di esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni, e in particolare il capo II sulla costruzione delle imbarcazioni da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 4 giugno 1997, recante norme per l'iscrizione dei progettisti per la costruzione delle imbarcazioni da diporto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuta la necessità di stabilire il programma e le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 04930 dell'8 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le direzioni marittime competenti, sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami, pubblicano, nella propria sede e in quella di tutti i compartimenti marittimi, un avviso con le indicazioni riguardanti il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento degli esami nonché il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Art. 2.

1. Per essere ammessi agli esami i candidati all'abilitazione a progettista per le imbarcazioni da diporto presentano alla competente autorità marittima apposita istanza, in bollo, nella quale devono dichiarare:

a) di non aver presentato in altra sede la domanda per sostenere il medesimo esame;

b) di non aver sostenuto lo stesso esame nella sessione antecedente la data di presentazione dell'istanza stessa, anche presso altre direzioni marittime.

2. A corredo della domanda in originale o copia autenticata il candidato presenta:

a) il titolo di studio posseduto, ovvero certificato d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

b) certificato di nascita e cittadinanza, in carta semplice, ovvero dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per i cittadini italiani il certificato generale del casellario giudiziale è richiesto d'ufficio, mentre per i

cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea il certificato può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare.

4. L'autorità marittima che riceve l'istanza informa i candidati sull'ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione dell'elenco nominativo degli ammessi nell'albo del proprio ufficio.

Art. 3.

1. La commissione giudicatrice per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto è nominata con provvedimento del competente direttore marittimo ed è composta da un professore designato dalla locale facoltà di ingegneria, esperto nella progettazione navale, con funzioni di presidente, da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, da un ingegnere navale dell'Ispettorato tecnico del Ministero dei trasporti e della navigazione di grado non inferiore a dirigente, da un ingegnere navale designato dal Registro italiano navale, da un ingegnere navale iscritto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, designato dal locale ordine degli ingegneri. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

1. L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le prove scritte, o anche grafiche, per ciascuna delle quali sono concesse quattro ore di tempo, consistono nello svolgimento di un tema o di un progetto elementare riferiti agli argomenti di cui al programma di esame specificato nell'allegato al presente regolamento.

3. Nel corso delle prove è facoltà del candidato utilizzare, per svolgere l'elaborato, i seguenti strumenti: macchine calcolatrici portatili, regolo calcolatore, tavole logaritmiche, attrezzature da disegno, carta millimetrata.

4. La prova orale si svolge per i candidati che abbiano superato le prove scritte, sulla base del programma contenuto nell'allegato al presente regolamento.

5. Ogni membro della commissione dispone di un punteggio da uno a dieci.

6. L'esame si intende superato qualora il candidato abbia riportato sia nelle prove scritte sia in quella orale, una votazione non inferiore a sei decimi.

7. Delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato finale degli esami dei singoli candidati redatto apposito processo verbale sottoscritto dai componenti la commissione.

8. I candidati dichiarati non idonei non possono ripetere la prova nella sessione di esame immediatamente successiva anche se tenuta presso altra sede.

Art. 5.

1. L'allegato è parte integrante del presente regolamento.

Art. 6.

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 ottobre 1997

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 110

ALLEGATO

PROGRAMMA E MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE A PROGETTISTA PER LA COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (ART. 3 LEGGE 11 FEBBRAIO 1991, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).

1 ARCHITETTURA NAVALE.

1.1 *Geometria della carena.*

1.1.1 Dimensioni principali, caratteristiche dimensionali principali. Rapporti dimensionali, coefficienti di finezza, coefficienti di forma.

1.1.2 Piano di costruzione. Elementi delle carene diritte, del verticale integrale (Bonjean), delle carene inclinate trasversalmente. Diagramma delle aree.

1.2 *Statistica delle imbarcazioni.*

1.2.1 Principio di Archimede, equilibrio e stabilità dell'equilibrio di un corpo galleggiante.

1.2.2 Equilibrio e stabilità delle imbarcazioni (metodo metacentrico per inclinazione longitudinale, trasversale, eccentrica, metodo generale).

1.2.3 Spostamento imbarco e sbarco di un peso. Casi particolari (carichi sospesi, liquidi, scorrevoli, allagamento per falla, incaglio).

1.2.4 Diagramma del momento e del braccio di stabilità. Momenti inclinanti (vento, accostata, addensamento delle persone). Angoli di equilibrio statico e dinamico.

1.2.5 Pesi componenti il dislocamento. Esponente dei pesi. Determinazione del peso e del centro di gravità.

1.2.6 Pesata dell'imbarcazione. Prove di stabilità e prova di oscillazione.

1.3 *Resistenza al moto.*

1.3.1 Principio di similitudine, similitudine geometrica, cinematica, statica, dinamica.

1.3.2 Suddivisione della resistenza al moto nelle principali componenti, resistenze d'attrito e residua, resistenze viscosa e d'onda, effetto forma, resistenze delle appendici, dell'aria, resistenza delle carene plananti. Parametri che influiscono sulla resistenza, posizione del centro di carena, coefficiente di finezza prismatico longitudinale, dislocamento relativo e lunghezza relativa, rapporto larghezza-immersione, altri parametri significativi.

1.3.3 Teoria delle prove con modelli di carena, metodo di Froude, trasferimento dei risultati in vera grandezza.

1.3.4 Metodi di previsione della resistenza, serie sistematiche di carene, metodi statistici e numerici.

1.4 *Propulsione.*

1.4.1 Tipologia dei sistemi di propulsione, eliche subcavitanti, eliche transcavitanti, eliche di superficie, idrogetti.

1.4.2 Teoria del funzionamento dell'elica, principio della variazione della qualità di moto, teoria dell'elemento di pala, velocità indotte. Eliche in flusso non assiale.

1.4.3 Cavitazione, indice di cavitazione, tipi di cavitazione, fattori che influenzano la cavitazione.

1.4.4 Coefficienti propulsivi, frazione di scia, deduzione di spinta, efficienza rotativa relativa, determinazione dei coefficienti propulsivi, la catena dei rendimenti.

1.4.5 Metodi di progettazione dell'elica, serie sistematiche di eliche, progettazione a potenza assegnata, progettazione a velocità assegnata. Cenni alle prove con modelli di eliche.

1.4.6 Prove in mare.

1.5 *Imbarcazioni a vela.*

1.5.1 Equilibrio statico e dinamico dell'imbarcazione.

1.5.2 Triangoli delle velocità. Componenti della resistenza in acqua calma e in mare. Comportamento idrodinamico delle appendici.

1.5.3 Aerodinamica della vela. Previsione della velocità alle varie andature.

1.6 *Applicazione della normativa R.I.Na. e delle disposizioni di legge.*

2. COSTRUZIONE NAVALE.

2.1 Dimensioni principali e rapporti dimensionali, immersione massima e corrispondente bordo libero per scafi pontati oppure non pontati. Stazza.

2.2 Integrità dello scafo e mezzi di chiusura delle relative aperture, pozzetti, compartimentazione degli scafi pontati. Sistemazione di galleggiabilità di scafi non pontati.

2.3 Materiali per la costruzione degli scafi, legno, acciaio, leghe leggere e materiali compositi.
Caratteristiche fisico-meccaniche, prove di resistenza, resilienza e durezza. Mezzi di collegamento.
Generalità su metodi di costruzione, tecnologie di lavorazione e attrezzature di cantiere.

2.4 Disegno, schematizzazione e calcolo delle strutture, criteri di dimensionamento secondo le norme R.I.Na.

2.5 Imbarcazioni a vela. Verifica della robustezza dell'alberatura e delle manovre fisse e correnti. Collegamenti allo scafo della zavorra e delle appendici.

2.6 Unità multiscafo. Criteri generali di dimensionamento delle strutture.

2.7 Applicazione della normativa R.I.Na. e delle disposizioni di legge.

3. IMPIANTI DI BORDO E ALLESTIMENTO.

3.1 *Apparati di propulsione.*

3.1.1 Tipologie di apparati di propulsione: motori fuoribordo, entrobordo e entrofuoribordo. Motori a combustione interna di propulsione, motori a benzina e a gasolio, motori a due tempi e motori a quattro tempi.

3.1.2 Tipologie di riduttori e invertitori ad ingranaggi, linee assi e relativi giunti, eliche, bracci e fuoruscite degli assi portelica. Dimensionamento degli assi.

3.1.3 Propulsione a getto, cenni.

3.1.4 Installazione a bordo dei motori, relativi impianti ausiliari (combustibile, olio, acqua di raffreddamento), ventilazione e coibentazione dei locali, impianto gas di scarico.

3.2 *Mezzi di governo e di controllo.*

3.2.1 Mezzi di governo, tipi di timoni e accessori. Sistemi di azionamento del timone. Calcolo della potenza degli apparecchi di governo.

3.2.2 Calcolo dell'area e della portanza dei timoni, calcolo della robustezza del timone e dimensionamento dell'asta.

3.2.3 Cenni su sistemi di governo speciali, timoni attivi ed eliche di manovra.

3.2.4 Cenni sui sistemi antirollio, alette antirollio, casse di bilanciamento, pinne attive.

3.3 *Armamento marinaresco.*

3.3.1 Ancoraggio, ormeggio e tonneggio. Forze agenti sull'imbarcazione, del vento, azioni, della corrente, del moto ondoso.

3.3.2 Ancore ad effetto peso e ad effetto forma, potere ancorante. Accessori, catene, cavi, sistemi di ritegno dell'ancora, cubie.

3.3.3 Sistemazione a bordo di macchinari salpancore e verricelli di tonneggio.

3.3.4 Modulo d'armamento.

3.4 *Attrezzatura di coperta per imbarcazioni a vela.*

3.4.1 Tipologia delle manovre fisse e correnti.

3.4.2 Cavi metallici e tessili, composizione, accessori, impiego.

3.4.3 Zavorra: tipi di zavorra, chiglie e derive zavorrate.

3.5 *Servizi scafo.*

3.5.1 Generalità su pompe, tubazioni, valvolame ed accessori. Calcolo delle perdite di carico di una tubazione, calcolo della potenza di una pompa.

3.5.2 Impianto di sentina, schemi di impianti per imbarcazioni di diverse dimensioni.

3.5.3 Schemi di impianto acqua dolce, sistemi di alimentazione degli impianti, schemi di impianti su imbarcazioni di diverse dimensioni. Desalinizzatori.

3.5.4 Schemi di impianto di lavaggio ad acqua di mare. Servizi igienici, impianto di raccolta acque grigie e acque nere.

3.6 *Impianto elettrico.*

3.6.1 Sistemi di alimentazione, tensioni massime e tensioni di sicurezza, condizioni ambientali.

3.6.2 Bilancio elettrico.

3.6.3 Tipologie di impianti elettrogeneratori, gruppi elettrogeneratori, accumulatori.

3.6.4 Cavi, quadri, distribuzione e protezione elettrica.

3.7 *Impianto di condizionamento.*

3.7.1 Principi generali di condizionamento, bilancio termico.

3.7.2 Tipi di impianto, composizione e schemi funzionali.

3.8 *Impianti di estinzione degli incendi.*

3.8.1 Classificazione degli incendi.

3.8.2 Estinzione degli incendi, impianti fissi di estinzione, tipi di impianto.

3.9 *Applicazione della normativa R.I.Na. e delle disposizioni di legge.*

4. COMPOSIZIONE PROGETTUALE, SICUREZZA, NORMATIVA.

4.1.1 Disegno tecnico e normative grafiche; elementi di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e tecniche di rappresentazione.

4.1.2 Piani generali, piani di costruzione, compilazione, lettura e convenzioni.

4.1.3 Compartimentazioni e organizzazione distributiva degli spazi.

4.1.4 Il piano di copertura nelle imbarcazioni a vela; manovre e attrezzature.

4.1.5 Elementi di ergonomia e entropometria, dimensionamenti e minimi funzionali.

4.1.6 Tipologie di imbarcazioni a vela e a motore, evoluzione storica e metodologie costruttive.

4.1.7 Allestimenti interni particolari:
plancia, timoneria e cruscotto;
sala macchine;
locali igiene, bagni, cucine, ecc.;
cabine ed altri spazi abitabili.

4.1.8 Materiali e tecnologie di allestimento: caratteristiche tecniche, condizioni di impiego.

4.1.9 Rapporti tra portualità e imbarcazione.

4.2 *Dotazioni di sicurezza.*

4.2.1 Parapetti, impavesate, falchette, muratine, candelieri, draglie battagliole. Portellini, finestrini e mezzi di chiusura stagni. Passerella.

4.2.2 Fanali di navigazione.

4.2.3 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza.

4.2.4 Dotazioni e installazioni radioelettriche.

4.3 *Protezione contro gli incendi.*

4.3.1 Classificazione dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, caratteristiche e condizioni di impiego, raccomandazioni.

4.3.2 Prevenzione degli incendi: accessibilità dei locali o vani dello scafo, ventilazione dei locali dell'apparato motore e simili, cucine ed impianti di riscaldamento.

4.3.3 Mezzi di sfuggita.

4.4 *Normativa.*

4.4.1 Normativa sulla nautica e disposizioni di leggi e di regolamenti. Progettazione, costruzione e utenza.

4.4.2 Registri di classifica: scopi e funzioni, R.I.Na.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 2 dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente: «I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 reg. nav. mar. di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1971, n. 69.

— Il D.P.R. n. 271/1997 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997.

Nota all'art. 2:

— L'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

97G0459

DECRETO 14 novembre 1997.

Autorizzazione alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, ad effettuare prove di omologazione di imballaggi e contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose su navi mercantili.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visti i decreti del Ministero della marina mercantile 23 maggio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 dell'11 luglio 1985, supplemento ordinario n. 60) e 14 maggio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1990, supplemento ordinario n. 41), con i quali sono state approvate, rispettivamente, le norme sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 31 luglio 1995, con il quale sono state apportate modifiche ai citati decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990;

Considerato che i citati decreti 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, stabiliscono che le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi possono essere effettuate anche da altri laboratori nazionali autorizzati da questo Ministero;

Vista la richiesta avanzata dalla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali con lettera del 20 giugno 1997 (prot. n. 2159), e successiva integrazione del 30 luglio 1997 (prot. n. 2314), relativa all'inserimento della Stazione stessa tra gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (allegato 1, punto 5.1, del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (allegato, punto 1.7, del citato decreto del 1990);

Preso atto che la S.I.V.A. S.p.a., con sede in Locate Triulzi (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato in data 24 febbraio 1994;

Preso atto che con contratto di comodato, sottoscritto in data 23 giugno 1997, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ha ceduto parte delle attrezzature,

appartenenti alla S.I.V.A. S.p.a., al Ministero del tesoro, e che lo stesso ha contestualmente trasferito detta parte delle attrezzature alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in qualità di soggetto operante in comparto interessato, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 ottobre 1994, n. 595;

Visto il parere espresso dall'ispettorato tecnico di questo Ministero con nota del 22 settembre 1997, protocollo n. 7/24/1913;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale», così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Decreta:

Art. 1.

1. La Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali è autorizzata ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, ai sensi, rispettivamente, dei decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990, citati nelle premesse.

Art. 2.

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente art. 1, nel decreto ministeriale 23 maggio 1985 (punto 5.1) e, rispettivamente, nel decreto ministeriale 14 maggio 1990 (punto 1.7), la lettera *C)* deve essere modificata come segue:

C) Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, piazza Leonardo da Vinci, 26 - 20133 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A9954

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1997.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Sulmona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stata approvata la tabella che ridetermina il numero e la residenza dei notai, nonché i distretti notarili riuniti ed il relativo capoluogo;

Considerato che con la predetta tabella il distretto notarile di Sulmona e Avezzano è stato riunito a quello di L'Aquila con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Sulmona;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che, fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di L'Aquila dei documenti conservati nel sopresso archivio di Sulmona, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Sulmona è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998 e sostituito da quello di L'Aquila. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di L'Aquila, quello di Sulmona continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A9974

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1997.

Misura del saggio di interesse per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 3 dicembre 1997 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 3 dicembre 1997;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 6,50 per cento in ragione di anno.

Per le operazioni di mutuo, con oneri di rimborso a carico degli enti mutuatari, per le quali viene richiesto ed assentito il piano economico finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992 il saggio di interesse viene fissato nella misura del 6 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A10022

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1997.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Aosta, Caltanissetta, Firenze e Massa Carrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso gli uffici del territorio di Aosta, Caltanissetta, Firenze e Massa Carrara è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Aosta, Caltanissetta, Firenze e Massa Carrara devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. L'ufficio del territorio metterà nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

97A9983

DECRETO 30 ottobre 1997.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Isernia, L'Aquila, Lecce, Nuoro, Padova, Taranto e Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le conservatorie dei registri immobiliari di Isernia, L'Aquila, Lecce, Nuoro, Padova, Taranto e Venezia, già automatizzate ed autorizzate a ricevere le note su supporto informatico, sono fornite delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi nelle conservatorie dei registri immobiliari di Isernia, L'Aquila, Lecce, Nuoro, Padova, Taranto e Venezia devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. La conservatoria dei registri immobiliari metterà in ufficio, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

97A9984

DECRETO 30 ottobre 1997.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le circoscrizioni di Milano 1 e Milano 2 nell'ambito dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso le circoscrizioni di Milano 1 e Milano 2, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Milano, è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che gli stessi uffici sono forniti delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Milano 1 e Milano 2, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Milano, devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. L'ufficio del territorio metterà nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

97A9985

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Giovanni Scrivo, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 14 novembre 1996, dal sig. Giovanni Scrivo, nato a Kaufbeuren (Germania) in data 25 giugno 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9931

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Creon» nella confezione 100 cps da 300 mg (nella forma di 8000 unità lipasiche) della società Kali-Chemie Pharma GMBH, con sede in Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), risulta classificata in classe *c)*;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 giugno 1997, n. 266/97, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Creon» nella confezione 100 cps da 150 mg (nella forma di 10000 unità lipasiche) della società Kali-Chemie Pharma GMBH e la sua classificazione in classe *c)*;

Visto il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 577/97 del 24 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1997, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, con il quale la denominazione della società «Kali-Chemie Pharma GMBH» viene modificata in «Solvay Pharmaceuticals GMBH»;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 gennaio 1997, con la quale la specialità medicinale denominata «Pancrex Duo» viene classificata in classe *a)* con nota 5 al prezzo di L. 30.000 e viene indicata come farmaco di riferimento per tutte le preparazioni a base di enzimi pancreatici;

Vista la nota n. 1154 dell'11 febbraio 1997 del Ministero della sanità, con cui si richiede alla società Solvay Pharma S.p.a., quale rappresentante in Italia della società Kali-Chemie Pharma GMBH, l'allineamento del prezzo della specialità medicinale «Creon» a quello di L. 30.000 del farmaco di riferimento «Pancrex Duo»;

Vista la nota del 19 maggio 1997 della società Solvay Pharma S.p.a., con cui la medesima ha dichiarato di accettare, per quanto riguarda la specialità medicinale sopra citata, l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 9 luglio 1997 e 22 luglio 1997, con le quali viene approvato l'inserimento in classe *a)* con nota 5 della specialità medicinale «Creon» al prezzo allineato a quello del farmaco di riferimento «Pancrex Duo»;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CREON, della società Solvay Pharmaceuticals GMBH, con sede in Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), nelle confezioni «8000» 100 cps 300 mg A.I.C. n. 029018013 e «10000» 100 cps 150 mg A.I.C. n. 029018064, è classificata nella classe *a)* con nota 5 al prezzo di L. 30.000, IVA compresa, per entrambe le confezioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 53

97A9884

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 luglio 1997 al 20 luglio 1997 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

grandinate del 5 luglio 1997, del 12 luglio 1997, del 20 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Buttrio, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Majano, Pradamano, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9986

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e Pescara.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 9 agosto 1997 nella provincia di Chieti;

grandinate dal 9 agosto 1997 all'8 settembre 1997 nella provincia di Pescara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti:

grandinate del 9 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio

dei comuni di Canosa Sannita, Chieti, Crecchio, Cupello, Fossacesia, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Villamagna;

Pescara:

grandinate del 9 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Pianella, Spoltore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9987

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 13 giugno 1997 al 24 giugno 1997 nella provincia di Verona;

grandinate del 18 giugno 1997 nella provincia di Vicenza;

grandinate dal 18 giugno 1997 al 19 giugno 1997 nella provincia di Rovigo;

grandinate del 4 luglio 1997 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Rovigo:

grandinate del 18 giugno 1997, del 19 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Calto, Canaro, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Salara, Stienta;

grandinate del 18 giugno 1997, del 19 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Canaro, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta;

Verona:

grandinate del 13 giugno 1997, del 24 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di San Martino Buon Albergo, Zevio;

grandinate del 4 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano;

Vicenza:

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Sarcedo, Thiene, Zugliano;

grandinate del 18 giugno 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Breganze, Sarcedo, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9988

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 15 agosto 1997 al 19 agosto 1997 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce:

grandinate del 15 agosto 1997, del 19 agosto 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Montesano Salentino, Neviano, Nociglia, Secli, Surano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9989

DECRETO 27 novembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individua-

zione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 29 luglio 1997 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sondrio:

grandinate del 29 luglio 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Chiuro, Teglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9990

DECRETO 3 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio agrario provinciale di Teramo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare l'art. 35;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Vista la relazione del collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Teramo in data 29 ottobre 1997, con la quale è stata evidenziata la situazione di grave squilibrio economico-finanziario dell'ente;

Viste le risultanze della visita ispettiva in data 10 novembre 1997, che ha posto in evidenza rilevanti perdite di gestione;

Considerato che, per effetto di tali perdite le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale, nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provincale di Teramo si trova nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, è opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto altresì, di autorizzare l'esercizio provvisorio di impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 276;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Teramo società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Teramo, viale Mazzini n. 19 è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il dott. Gaetano Carnessale.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Eurotour Sud trasporti», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Eurotour Sud trasporti», con sede in Cassano Jonio, costituita in data 5 agosto 1991, con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 92643, reg. soc. n. 2336, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3314/258423.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9899

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa mista «Splendor», in San Nicola Arcella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Splendor», con sede in San Nicola Arcella, costituita in data 28 ottobre 1991, con atto notaio Vincenzo Titomanlio, repertorio n. 54172, reg. soc. n. 2626, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3310/258142.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9901

DECRETO 27 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di servizi Donna», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di servizi Donna», con sede in Montalto Uffugo, costituita in data 25 settembre 1991, con atto notaio Leucio Gisonna, repertorio n. 118535, reg. soc. n. 7818, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3278/256435.

Cosenza, 27 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9904

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Futura 99», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura 99», con sede in Cosenza, costituita in data 12 settembre 1986, con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 12989, reg. soc. n. 5480, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2773/226540.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9900

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Value», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Value», con sede in Cosenza, costituita in data 7 febbraio 1990, con atto notaio Stanislao Amato, repertorio n. 35508, reg. soc. n. 7176, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3142/248896.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9902

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Luzzi 90», in Luzzi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Luzzi 90», con sede in Luzzi, costituita in data 24 maggio 1989, con atto notaio Francesca Zupi, repertorio n. 12293, reg. soc. n. 6834, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3024/242460.

Cosenza, 28 ottobre 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A9903

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Michele tra produttori di nocciole», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S. Michele tra produttori di nocciole», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio De Faccendis Mario in data 29 luglio 1966, repertorio n. 57028, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1641, B.U.S.C. posizione n. 350/98309, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9955

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Lazio Viterbo», in Vetralla.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Lazio Viterbo», con sede nel comune di Vetralla, costituita per rogito notaio Giuseppe Benigni in data 29 aprile 1980, repertorio n. 10169, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 3480, B.U.S.C. posizione n. 1284/171485, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9956

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Cimina», in Caprarola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Edil Cimina», con sede nel comune di Caprarola, costituita per rogito notaio Simoni Mario in data 15 aprile 1976, repertorio n. 15570, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2570, B.U.S.C. posizione n. 1053/148529, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9957

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vulsini», in Ischia di Castro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della Commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Vulsini», con sede nel comune di Ischia di Castro, costituita per rogito notaio Luigi Orzi in data 23 giugno 1994, repertorio n. 5459, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 10208, B.U.S.C. posizione n. 1871/268219, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9958

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani di Tuscania», in Tuscania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Giovani di Tuscania», con sede nel comune di Tuscania, costituita per rogito notaio Luciano D'Alessandro in data 24 maggio 1988, repertorio n. 94488, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 7206, B.U.S.C. posizione n. 1661, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9959

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Commissionaria di consumo catalano», in Civita Castellana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Commissionaria di consumo catalano», con sede nel comune di Civita Castellana, costituita per rogito notaio Giulio Pietro Lello in data 3 settembre 1982, repertorio n. 9429, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 4269, B.U.S.C. posizione n. 1401/193684, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9960

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tuscia Fruit», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Tuscia Fruit», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Giuseppe Dominici in data 10 marzo 1987, repertorio n. 8660, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 6525, B.U.S.C. posizione n. 1617/226350, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9961

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascente», in Piansano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascente», con sede nel comune di Piansano, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 23 dicembre 1969, repertorio n. 7985, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1825, B.U.S.C. posizione n. 778/112126, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza fâr luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9962

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola castrense», in Arlena di Castro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola castrense», con sede nel comune di Arlena di Castro, costituita per rogito notaio Mario De Faccendis in data 21 settembre 1972, repertorio n. 115814, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2032, B.U.S.C. posizione n. 852/121706, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9963

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vecchia Fattoria», in Ronciglione.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Vecchia Fattoria», con sede nel comune di Ronciglione, costituita per rogito notaio Tertulliano Magnanini in data 29 aprile 1991, repertorio n. 2883, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 8667, B.U.S.C. posizione in 1778/253951, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9964

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agro ovinicola F.lli Mazzariggi», in Cellere.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agro ovinicola F.lli Mazzariggi», con sede nel comune di Cellere, costituita per rogito notaio Luigi Orzi in data 1° giugno 1984, repertorio n. 14052, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 4921, B.U.S.C. posizione in 1481/205275, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9965

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Allevatori riuniti di Caprarola», in Caprarola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Allevatori riuniti di Caprarola», con sede nel comune di Caprarola, costituita per rogito notaio Simone Mario in data 3 luglio 1975, repertorio n. 15037, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2471, B.U.S.C. posizione n. 996/141218, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9966

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S.O.S. - Solidarietà cooperativa sociale», in Tuscania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S.O.S. - Solidarietà cooperativa sociale», con sede nel comune di Tuscania, costituita per rogito notaio Luciano D'Alessandro in data 10 febbraio 1995, repertorio n. 235076, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 10537, B.U.S.C. posizione n. 1890/271092, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9967

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Accademia De Li Storiari», in Tarquinia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Accademia De Li Storiari», con sede nel comune di Tarquinia, costituita per rogito notaio Parasassi Giovanni in data 6 giugno 1985, repertorio n. 8027, tribunale di Civitavecchia, registro imprese n. 843/85, B.U.S.C. posizione n. 1536/214157, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9968

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ca.Edil.Vit.», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ca.Edil.Vit.», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Luigi Annibaldi in data 23 luglio 1984, repertorio n. 12496, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 4985, B.U.S.C. posizione n. 1486/206306, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9969

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vitivinicola viterbese», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Vitivinicola viterbese», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Mario Simoni in data 18 luglio 1967, repertorio n. 5406, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1672, B.U.S.C. posizione n. 781/112213, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9970

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.A.T.», in Tuscania.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S.C.A.T.», con sede nel comune di Tuscania, costituita per rogito notaio Simoni Mario in data 11 maggio 1976, repertorio n. 15896, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2579, B.U.S.C. posizione n. 1048/147835, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9971

DECRETO 20 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Fa.P.», in Nepi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 1044 dell'8 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Fa.P.», con sede nel comune di Nepi, costituita per rogito notaio De Santis Luigi in data 31 ottobre 1990, repertorio n. 22588, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 8338, B.U.S.C. posizione n. 1750/250451, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 20 novembre 1997

Il direttore: BARBATO

97A9972

DECRETO 24 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle societa cooperative di cui siano stati accertati i presupposti di cui all'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle societa cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 8 ottobre 1997;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agricola Sannita S. Leucio del Sannio S.r.l.», con sede in S. Leucio del Sannio (Benevento), costituita in data 18 agosto 1960, con atto notaio dott. Giovanni Barricelli, repertorio n. 10246/1823, registro società n. 476, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 85/77783;

2) societa cooperativa «Giovani allevatori Ghianda del Colle» S.r.l., con sede in Colle Sannita (Benevento), costituita il 27 settembre 1988, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 184832, registro società n. 3910, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1209/237326;

3) società cooperativa «Cooperativa agricola allevatori area beneventana» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 3 ottobre 1989, con atto notaio dott. Cusani Claudio, repertorio n. 126, registro società n. 4306, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1267/244042;

4) società cooperativa «Giovani allevatori Medio Tammaro» S.r.l., con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita in data 3 ottobre 1988, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 185006, registro società n. 3919, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1211/237328;

5) società cooperativa «Edilpescolana» S.r.l., con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita in data 14 giugno 1989, con atto notaio dott. Giovanni Barricelli, repertorio n. 186970, registro società n. 4402, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. numero 279/245070;

6) società cooperativa «Volperini e C.» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 30 luglio 1985, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 146639, registro società n. 2720, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1030/213730;

7) società cooperativa «Giovani allevatori beneventani» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 14 settembre 1988, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 184477, registro società n. 3971, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1218/237716;

8) società cooperativa «Sannio coop. tourist» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 16 ottobre 1985, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 117683/22007, registro società n. 2797, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1038/215245;

9) società cooperativa «Valsannio» S.r.l., con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita in data 22 novembre 1991, con atto notaio dott. Nobile Mattei Nicola, repertorio n. 1140, registro società n. 5381, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1389/259728

10) società cooperativa «I. Dis.» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 10 giugno 1990, con atto notaio dott. Perrone Emanuele, repertorio n. 90, registro società n. 4685, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1328/249597;

11) società cooperativa «Nuova agricoltura» S.r.l., con sede in Solopaca (Benevento), costituita in data 28 febbraio 1981, con atto notaio dott. Dell'Aquila Riccardo, repertorio n. 51263, registro società n. 1713, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 855/182420;

12) società cooperativa «La Masia» S.r.l., con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita in data 1° marzo 1991, con atto notaio dott.ssa Mustilli Luciana, repertorio n. 654, registro società n. 5023, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1358/254246;

13) società cooperativa «Alpha San Marco» S.r.l., con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita in data 16 dicembre 1980, con atto notaio dott. Caruso Tommaso, repertorio n. 970, registro società n. 1693, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 901/190615;

14) società cooperativa «Oleificio cooperativo di Foglianise» S.r.l., con sede in Foglianise (Benevento),

costituita in data 29 settembre 1960, con atto notaio dott. Vetere Michele, repertorio n. 5425, registro società n. 391, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 49/68795;

15) società cooperativa «Progetto Sannita» S.r.l., con sede in Circello (Benevento), costituita in data 22 ottobre 1985, con atto notaio dott. Vosa Vittorio, repertorio n. 505, registro società n. 2813, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1039/215628;

16) società cooperativa «Gruppo di acquisto collettivo Sannio 2» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 12 dicembre 1985, con atto notaio dott. Dell'Aquila Riccardo, repertorio n. 63091/5233, registro società n. 2839, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1044/216207;

17) società cooperativa «Allevatori della Bebiana» S.r.l., con sede in Circello (Benevento), costituita in data 1° febbraio 1968, con atto notaio dott. Delli Veneri Luigi Michele, repertorio n. 272, registro società n. 666, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 377/106559;

18) società cooperativa «Pelfalco» S.r.l., con sede in Montefalcone Valfortore (Benevento), costituita in data 27 maggio 1986, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 154144, registro società n. 3024, tibunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1077/220142;

19) società cooperativa «Paduli per gli anziani» S.r.l., con sede in Paduli (Benevento), costituita in data 10 dicembre 1990, con atto notaio dott. Caruso Tommaso, repertorio n. 27686, registro società n. 4853, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. numero 1353/252808;

20) società cooperativa «Incontro» S.r.l., con sede in Benevento, costituita in data 19 marzo 1980, con atto notaio dott. Giordano Mario, repertorio n. 73169, registro società n. 1590, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 814/174487;

21) società cooperativa «Monti» S.r.l., con sede in Morcone (Benevento), costituita in data 5 settembre 1962, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 20545, registro società n. 458, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 61/74910;

22) società cooperativa «Sviluppo zootecnico» S.r.l., con sede in Pietraroia (Benevento), costituita il 3 aprile 1973, con atto notaio dott. Delli Veneri Luigi Michele, repertorio n. 6833, registro società n. 876, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 489/127240;

23) società cooperativa «Solar Sud 2000» S.r.l., con sede in Fragneto Monforte (Benevento), costituita il 3 giugno 1986, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 160426, registro società n. 3053, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1090/220822;

24) socità cooperativa «Consorzio meridionale tabacchi» (Co.Me.Ta.) S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 28 aprile 1985, con atto notaio dott. Dell'Aquila Riccardo, repertorio n. 61591, registro società n. 2660, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1024/212745;

25) società cooperativa «Maleventum» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 25 marzo 1976, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 109997, registro società n. 1239, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 710/148772;

26) società cooperativa «Co.Fidi.» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 13 febbraio 1989, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 182280, registro società n. 4110, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1239/239687;

27) società cooperativa «Valle del Tammaro» S.r.l., con sede in Pietrelcina (Benevento), costituita il 15 febbraio 1986, con atto notaio dott. Delli Paoli Gennaro, repertorio n. 279613, registro società n. 2937, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1069/219394;

28) società cooperativa «Panitalia» S.r.l., con sede in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita il 28 marzo 1990, con atto notaio dott. Delli Veneri Luigi Michele, repertorio n. 29326, registro società n. 4515, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1297/246593;

29) società cooperativa «Agricoltura vivaistica in cooperativa» S.r.l., con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita il 7 gennaio 1983, con atto notaio dott. Caruso Tommaso, repertorio n. 4028, registro società n. 2046, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 941/196619;

30) società cooperativa «Sannio Tre» S.r.l., con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita il 6 novembre 1986, con atto notaio dott. Dell'Aquila Riccardo, repertorio n. 65537, registro società n. 3182, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1115/223529;

31) società cooperativa «M.E.C.» S.r.l., con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita il 18 marzo 1991, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 209921, regtistro società n. 5124, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1364/255746;

32) società cooperativa «Giovani allevatori del Basso Tammaro» S.r.l., con sede in Pietrelcina (Benevento), costituita il 3 ottobre 1988, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 185005, registro società n. 3920, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1208/237325;

33) società cooperativa «New tourist idea» S.r.l., con sede in Benevento, costituita l'11 luglio 1990, con atto notaio dott. Giordano Mario, repertorio n. 113599, registro società n. 4689, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1325/249330;

34) società cooperativa «Sportiva Sannio» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 22 maggio 1986, con atto notaio dott. Caruso Tommaso, repertorio n. 12645, registro società n. 3044, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1126/224631;

35) società cooperativa «Donne artigiane Capis» S.r.l., con sede in Colle Sannita (Benevento), costituita il 28 settembre 1988, con atto notaio dott. Iannella Mario, repertorio n. 184866, registro società n. 3909, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. numero 1210/237327;

36) società cooperativa «Edile S.M.C.» S.r.l., con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costitutita il 23 maggio 1986, con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 153779, registro società n. 3023, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1083/220469;

37) società cooperativa «S. Colomba ceramiche d'arte» S.r.l., con sede in S. Giorgio la Molara (Benevento), costituita il 3 novembre 1989, con atto notaio dott. Perrone Emanuele, repertorio n. 3480, registro società n. 4428, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1334/250363;

38) società cooperativa «Società cooperativa agricola Corsano» S.r.l., con sede in Apice (Benevento), costituita il 24 giugno 1973, con atto notaio dott. Caruso Giorgio, repertorio n. 18526, registro società n. 931, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 512/129022;

39) società cooperativa «Ecologia Sannita» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 12 gennaio 1989, con atto notaio dott. Giordano Mario, repertorio n. 100954, registro società n. 4043, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1231/238392;

40) società cooperativa «Unione produttori agricoli» S.r.l. (Cupa S.r.l.), con sede in Benevento, costituita il 7 maggio 1987, con atto notaio dott. Giordano Mario, repertorio n. 90807, registro società n. 3496, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1162/229226;

41) società cooperativa «Cooperativa agricola femminile Fonte Canale» S.r.l., con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita il 15 maggio 1971, con atto notaio dott. Delli Veneri Luigi Michele, repertorio n. 4306, registro società n. 759, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 425/142440;

42) società cooperativa «Maestrale» S.r.l., con sede in Benevento, costituita il 26 maggio 1970, con atto notaio dott. Chiari Nicola, repertorio n. 42205, registro società n. 1663, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1170/114520.

Benevento, 24 novembre 1997

Il direttore: MORANTE

97A9973

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 4 dicembre 1997.

Convocazione del collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e i compiti del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto, in particolare, il secondo comma, lettera *e)*, del predetto articolo;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117/1988, relativo alle cause di ineleggibilità;

Considerato che fanno parte dell'unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall'art. 8 della menzionata legge n. 186/1982;

Decreta:

È convocato per i giorni 18 gennaio 1998, dalle ore 9 alle ore 20, e 19 gennaio 1998, dalle ore 9 alle ore 14, in Roma, viale Mazzini, 107, nell'aula delle sezioni riunite, il collegio per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Presidente: CARBONE

97A9978

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 novembre 1997.

Approvazione delle modifiche statutarie della BNC assicurazioni S.p.a. concernenti in particolare il trasferimento della sede sociale, l'oggetto sociale e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. (Provvedimento n. 733).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 e l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 175 che prevedono l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Martino della Battaglia, 4, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della BNC assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 27 giugno 1997, nel corso della quale è stato deliberato di modificare il testo dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa del 3 ottobre 1997, relativo al cennato verbale di assemblea straordinaria, emanato dalla 2ª sezione civile del tribunale di Roma;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi degli articoli 37 e 40 dei rispettivi decreti legislativi numeri 174/1995 e 175/1995;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate, relative, in particolare, al trasferimento della sede sociale da Roma, via San Martino della Battaglia, 4, a Roma, via Abruzzi, 10, all'oggetto sociale, con conseguente recepimento di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di attività di gestione dei fondi pensione, e al numero dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9976

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 1997.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti la fusione per incorporazione della S.p.a. La Minerva Assicurazioni nella Zurich International Italia S.p.a. (Provvedimento n. 739).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Minerva S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed i successivi provvedimenti autorizzativi già rilasciati alla Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba n. 6;

Vista l'istanza a firme congiunte presentata dalle società Minerva Assicurazioni S.p.a. e Zurich International Italia S.p.a. in data 21 maggio 1997 con la quale è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione della Minerva S.p.a. nella Zurich International Italia S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Zurich International S.p.a. e della società Minerva S.p.a., tenutesi entrambe in data 29 maggio 1997, che hanno deliberato la fusione per incorporazione sopraindicata;

Visti i decreti in data 16 giugno 1997, con i quali il competente tribunale di Milano ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione e le relative modalità, per la incorporazione della Minerva Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, nella Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Zurich International Italia S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9977

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997 n. 74, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione - di cui alla tabella XV annessa al decreto rettorale 17 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997 ed in particolare l'art. 17 commi 95, 101 e 119;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 21 maggio 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione;

Vista la circolare ministeriale 5 agosto 1997 prot. n. 2079;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Tabella XV

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

1. *Afferenza.*

Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. *Titolo di ammissione.*

Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

3. *Durata e articolazione degli studi.*

Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; Esperti nei processi di formazione), destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività ed i relativi metodi di ricerca.

L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte dalle strutture didattiche competenti tenendo conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

4. *Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea.*

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Il laureato in scienze dell'educazione può essere ammesso direttamente al secondo biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea.

5. *Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti.*

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti semestralità nel secondo biennio.

La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea, compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV.

Per essere iscritto al biennio di indirizzo, lo studente deve avere superato almeno dodici semestralità o annualità e semestralità ad esse corrispondenti ritenute propedeutiche dal consiglio del corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti obbligatori e caratterizzanti del secondo biennio, corrispondenti a 12 semestralità o annualità e semestralità ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica competente nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralità o annualità corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

6. *Esame di laurea e profitto.*

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralità e gli esami degli insegnamenti del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralità, e dovrà avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, al termine di una annualità o due semestralità di una lingua straniera e di una semestralità di informatica e delle attività di tirocinio previste.

L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea può deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio.

7. *Norme generali e transitorie.*

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche si attengono, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.

Tabella 1.

Insegnamenti del biennio propedeutico:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia generale - M09A;

Filosofia dell'educazione - M09A;

Didattica generale - M09C;

Storia della pedagogia - M09B;

Storia della scuola e delle istituzioni educative - M09B;

b) Insegnamenti di area filosofica:

Filosofia teoretica - M07A;

Storia della filosofia - M08A;

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale - M10A;

Psicologia dello sviluppo - M11A;

Psicologia sociale - M11B;

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale - M05X;

Sociologia - Q05A;

Sociologia dell'educazione - Q05B;

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

Metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

Pedagogia sperimentale - M09F;

f) Insegnamenti di area storica:

Storia medioevale - M01X;

Storia moderna - M02A;

Storia contemporanea - M04X;

g) Insegnamenti opzionali:

Due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica, della metodologia della ricerca e di area storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, tre, tre, tre, due, due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire un corso annuale o due corsi semestrali di una lingua straniera e un corso semestrale di informatica, tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dalla struttura didattica competente.

Tabella 2.

Insegnamenti del secondo biennio:

Indirizzo «insegnanti di scienze dell'educazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Educazione comparata - M09B;

Didattica generale - M09C;

Docimologia - M09F; oppure: Teoria e metodi di progr. e valutazione scol. - M09F;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C;

Pedagogia speciale - M09E;

Filosofia dell'educazione - M09A;

Storia della pedagogia - M09B;

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica - M07D;

Filosofia teoretica - M07A;

Filosofia morale - M07C;

Logica - M07B;

Filosofia della scienza - M07B;

Filosofia del linguaggio - M07E;

Storia della filosofia - M08A;

Storia della filosofia antica - M08B;

Storia della filosofia medioevale - M08C;

Storia della filosofia moderna - M08A;

Storia della filosofia contemporanea - M08A;

Epistemologia delle scienze umane - M07B;

c) Insegnamenti di area storica:

Storia romana - L02B;

Storia greca - L02A;

Storia medioevale - M01X;

Storia moderna - M02A;

Storia contemporanea - M04X;

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia generale - M10A;

Storia della psicologia - M10A;

Psicologia dell'educazione - M11A;

oppure: Psicopedagogia - M09A;

Psicologia dinamica - M11D;

Psicologia dello sviluppo - M11A;

Psicologia sociale - M11B;

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Sociologia della famiglia - Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

Sociologia dei processi culturali - Q05B;

Storia del pensiero sociologico - Q05A;

Sociologia - Q05A;

Antropologia culturale - M05X;

Sociologia dell'educazione - Q05B;

f) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X.

Gli insegnamenti delle aree pedagogica, filosofica e storica devono essere seguiti rispettivamente per cinque, sette e per tre corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le decisioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti scelgono cinque corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Tabella 3.

Insegnamenti del secondo biennio:

Indirizzo «educatori professionali»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia sociale - M09A;

Educazione degli adulti - M09A;

Pedagogia generale - M09A;

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione - M09A;

Pedagogia interculturale - M09A;

Pedagogia della marginalità e della devianza minorile - M09E;

Educazione comparata - M09B;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09C;

Pedagogia speciale - M09E;

Docimologia - M09F;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C;

Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione - M09C;

b) Insegnamenti di area filosofica:

Estetica - M07D;

Bioetica - M07C;

Filosofia morale - M07C;

Filosofia del linguaggio - M07E;

Filosofia politica - Q01A;

Storia delle dottrine politiche - Q01B;

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

Metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

Pedagogia sperimentale - M09F;

Modelli statistici e per l'analisi e la val. dei proc. ed. - S03B;

d) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia dello sviluppo - M11A;

Psicologia dell'educazione - M11A;

oppure: Psicopedagogia - M09A;

Psicologia dinamica - M11D;

Psicologia sociale - M11B;

Psicologia dell'handicap e della riabilitazione - M11A;

Psicopatologia dello sviluppo - M11D;

Psicopedagogia delle differenze individuali - M11A;

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale - M05X;

Sociologia della famiglia - Q05B;

Sociologia dei processi culturali - Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

Sociologia dell'organizzazione - Q05C;

Criminologia - Q05G;

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

Biologia generale - E02C;

Fondamenti anatomo-fisiologici della attività psichica - E06A;

Igiene - F22A;

Psichiatria - F11A;

Neuropsichiatria infantile - F19B;

Pedagogia medica - F02X;

Geriatria e gerontologia - F07A;

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica N09X;

Legislazione minorile - N17X;

Diritto della sicurezza sociale - N07X;

Diritto dell'ambiente - N10X;

oppure Legislazione dei beni culturali - N10X;

Diritto regionale - N09X;

h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

Letteratura per l'infanzia - M09D;

Metodologia e critica dello spettacolo - L26A;

Letterature comparate - L12D;

Storia della lingua italiana - L11A;

Letteratura italiana - L12A;

Letteratura francese contemporanea - L16A;

Letteratura inglese contemporanea - L18A;

Letteratura spagnola contemporanea - L17A;

Letteratura tedesca contemporanea - L19A;

Letteratura russa contemporanea - L21B;

Filmologia - L26B;

Semiologia del cinema e degli audiovisivi - L26B;

Metodologia dell'educazione musicale - L27B;

Storia delle tecniche artistiche - L25D;

Bibliografia e biblioteconomia - M13X;

Museologia - L25D;

Storia del teatro e dello spettacolo - L26A;

Storia e critica del cinema - L26B;

Storia dell'arte moderna - L25B;

Storia della musica moderna e contemporanea - L27B;

Documentazione - M12A;

Storia della scienza - M08E;

Linguistica generale - L09A;

Storia e istituzioni dell'Africa - Q06A;

Storia e istituzioni dell'Asia - Q06B;

Storia e istituzioni dell'America latina - Q03X;

i) insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:

Geografia umana - M06A;

Geografia culturale - M06A;

Geografia regionale - M06A;

Ecologia - E03A;

Educazione ambientale - M09C;

Sociologia urbana e rurale - Q05D.

Gli insegnamenti di area pedagogica, filosofica e della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette, due e due corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, scelgono nove corsi semestrali o corsi annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, tra, ed entro, gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e comunicazione delle forme della cultura e lo studio dell'ambiente.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Tabella 4.

Insegnamenti del secondo biennio:

Indirizzo «esperti nei processi di formazione»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

Pedagogia sociale - M09A;

Educazione degli adulti - M09A;

Pedagogia interculturale - M09A

Educazione comparata - M09B;

Didattica generale - M09C;

Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - M09C;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09C;

b) Insegnamenti di area filosofica:

Logica - M07B;

Etica sociale - M07C;

c) Insegnamenti di area psicologica:

Psicologia delle comunicazioni sociali - M11B;

Psicologia del lavoro - M11C;

Psicologia della formazione - M11B;

Psicologia sociale - M11B;

Psicologia dell'educazione - M11A;

(oppure psicopedagogia) - M09A;

Psicologia del lavoro - M11C;

Psicologia dei gruppi - M11B;

Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale - M11C;

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

Antropologia culturale - M05X;

Sociologia dei processi culturali - Q05B;

Sociologia delle comunicazioni di massa - Q05B;

Sociologia del lavoro - Q05C;

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

Pedagogia sperimentale - M09F;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale - Q05A;

Modelli statistici per l'analisi e la vatutazione dei processi educativi - S03B;

Metodologia della ricerca pedagogica - M09A;

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

Economia e gestione dell'innovazione - P02B;

Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica - P01B;

Sociologia dell'organizzazione - Q05C;

Psicologia delle organizzazioni - M11C;

Organizzazione e gestione delle risorse umane - P02D;

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento - M09B;

Teoria dell'informazione - Q05B;

Lingua francese - L16B;

Lingua inglese - L18C;

Lingua spagnola - L17C;

Lingua tedesca - L19B;

Teoria e metodi della pianificazione sociale - Q05A;

Formazione e politiche delle risorse umane - Q05B;

g) Insegnamenti di area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica - N09X;

Diritto del lavoro - N07X;

Diritto amministrativo - N10X.

Gli insegnamenti di area pedagogica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione devono essere seguiti rispettivamente per sei, tre e sei corsi semestrali o corsi annuali e semestrali di durata complessiva ad essi equivalente secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Gli studenti, sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, devono seguire cinque insegnamenti semestrali o annuali e semestrali per una durata complessiva ad essi equivalente, scegliendoli fra o entro le aree filosofica, psicologica, socio-antropologica, giuridica.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 200 e non superiore a 400, attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Ferrara, 14 novembre 1997

Il rettore: DAL PIAZ

97A9792

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 17 aprile 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha provveduto ad adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche al decreto ministeriale sopra citato;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2206, del 30 ottobre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alla indicazione contenuta nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, al capo III, sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» viene ulteriormente modificato, nel senso che, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, l'art. 109 è soppresso e sostituito come segue:

Art. 109.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 1 *(Accesso al corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 *(Durata e articolazione dei corsi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per sei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un

contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 3 *(Regolamento d'Ateneo).* — La facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea).*

1) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurca e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle ventidue unità didattiche previste per l'area biologica, undici saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

Biennio di indirizzo.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi sono i seguenti:

a) Bioecologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene generale ed applicata.

b) Biomolecolare, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

c) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata.

d) Biologia integrata, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E02A Zoologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale.

e) Fisiopatologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 27 novembre 1997

Il rettore: Bo

97A9876

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 1° dicembre 1997, n. **19.**

Regolamento CE 1586/97 - Rese rappresentative dei semi di colza coltivati su terreni a riposo e destinati a trasformazioni per uso non alimentare - Campagna 1998/99.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Alla A.I.S.O.

Alla Assitol

Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 1998/1999 per i contratti di semi di colza, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione è stata calcolata, conformemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalle dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state aggiornate rispetto alla campagna 1997/1998 solo in caso di variazioni significative (maggiori di +/− 2%).

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A. per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si fa presente che a partire dal 1° gennaio 1998 dovrà essere inserito sul contratto di coltivazione un numero di identificazione univoco, di 11 cifre, sia in chiaro che in codice a barre così suddiviso:

le prime 3 di linee dovranno riportare il numero di riconoscimento della ditta rilasciato dall'A.I.M.A.;

la 4 e 5 linea dovrà riportare il tipo di seme (01 girasole, 02 colza, 03 lino, 04 kenaf, 05 crambe, 06 brassica, 07 mais);

la 6, 7, 8, 9, 10 e 11 linea dovrà riportare il numero progressivo del contratto.

Si allegano inoltre alla presente circolare:

a) copia modificata del contratto di coltivazione (allegato 1) il quale deve essere compilato in ogni sua parte senza correzioni o abrasioni (con il timbro della ditta, la firma leggibile ed apposta per esteso del rappresentante legale della ditta, la firma leggibile ed apposta per esteso, del produttore agricolo, la data ed il luogo della firma) e depositato presso l'A.I.M.A., con il relativo tabulato in duplice copia e supporto magnetico, a cura dell'acquirente collettore o primo trasformatore entro il 31 dicembre 1997;

b) modifica dei tracciati records relativi ai files: ana_con.dat, ubic_par.dat, dich_con.dat, var_con.dat, (allegato 2);

c) copia del modello di richiesta di applicazione dell'equivalenza (allegato 3) e modello di ripristino dell'equivalenza (allegato 4) modificati considerando come data limite il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta del prodotto.

Il direttore generale reggente: LAZZARESCHI

ALLEGATO 1

RESE COLZA DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 1998/1999

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 98
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,49
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
002	3	VC	collina int.	1,11
002	5	VC	pianura	1,00
003	1	NO	montagna int.	1,00
003	3	NO	collina int.	2,22
003	5	NO	pianura	1,00
004	1	CN	montagna int.	1,00
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,66
005	3	AT	collina int.	1,63
005	5	AT	pianura	1,00
006	1	AL	montagna int.	1,00
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
007	1	AO	montagna int.	1,00
008	1	IM	montagna int.	1,00
008	3	IM	collina int.	1,00
008	4	IM	collina lit.	1,00
009	1	SV	montagna int.	1,00
009	2	SV	montagna lit.	1,00
009	3	SV	collina int.	1,00
009	4	SV	collina lit.	1,00
010	1	GE	montagna int.	1,00
010	2	GE	montagna lit.	1,00
010	3	GE	collina int.	1,00
010	4	GE	collina lit.	1,00
011	1	SP	montagna int.	1,00
011	3	SP	collina int.	1,00
011	4	SP	collina lit.	1,00
012	1	VA	montagna int.	1,00
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	1	CO	montagna int.	1,00
013	3	CO	collina int.	1,00
013	5	CO	pianura	1,99
014	1	SO	montagna int.	1,00
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	1	BG	montagna int.	1,00
016	3	BG	collina int.	2,01
016	5	BG	pianura	2,01
017	1	BS	montagna int.	1,00
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,90
018	1	PV	montagna int.	1,00
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20
019	5	CR	pianura	2,07
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	1,97
021	1	BZ	montagna int.	1,00
022	1	TN	montagna int.	1,00
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,95

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 98
024	1	VI	montagna int.	1,00
024	3	VI	collina int.	1,94
024	5	VI	pianura	1,94
025	1	BL	montagna int.	1,00
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	1,76
027	5	VE	pianura	2,20
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	1	UD	montagna int.	1,00
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,86
031	3	GO	collina int.	1,00
031	5	GO	pianura	1,86
032	4	TS	collina lit.	1,00
033	1	PC	montagna int.	1,00
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	BC	pianura	1,70
034	1	PR	montagna int.	1,00
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	1	RE	montagna int.	1,00
035	3	RE	collina int.	1,00
035	5	RE	pianura	1,90
036	1	MO	montagna int.	1,00
036	3	MO	collina int.	1,00
036	5	MO	pianura	1,96
037	1	BO	montagna int.	1,00
037	3	BO	collina int.	1,46
037	5	BO	pianura	2,34
038	5	FE	pianura	2,07
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	1	FO	montagna int.	1,00
040	3	FO	collina int.	1,63
040	4	FO	collina lit.	1,00
040	5	FO	pianura	1,49
041	1	PS	montagna int.	1,00
041	3	PS	collina int.	1,00
041	4	PS	collina lit.	1,00
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	3	AN	collina int.	1,00
042	4	AN	collina lit.	1,23
043	1	MC	montagna int.	1,00
043	3	MC	collina int.	1,98
043	4	MC	collina lit.	1,82
044	1	AP	montagna int.	1,00
044	3	AP	collina int.	1,00
044	4	AP	collina lit.	1,00
045	1	MS	montagna int.	1,00
045	2	MS	montagna lit.	1,00
045	3	MS	collina int.	1,00
046	1	LU	montagna int.	1,00
046	2	LU	montagna lit.	1,00
046	5	LU	pianura	1,00
047	1	PT	montagna int.	1,00
047	3	PT	collina int.	1,00

RESE COLZA DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 1998/1999

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 98
048	1	FI	montagna int.	1,00
048	3	FI	collina int.	1,00
048	5	FI	pianura	1,00
049	4	LI	collina lit.	1,17
050	3	PI	collina int.	1,10
050	4	PI	collina lit.	1,00
050	5	PI	pianura	1,00
051	1	AR	montagna int.	1,37
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,11
053	1	GR	montagna int.	1,00
053	3	GR	collina int.	1,02
053	4	GR	collina lit.	1,08
053	5	GR	pianura	1,02
054	1	PG	montagna int.	1,00
054	3	PG	collina int.	1,39
055	1	TR	montagna int.	1,00
055	3	TR	collina int.	1,02
056	3	VT	collina int.	1,09
056	5	VT	pianura	1,09
057	1	RI	montagna int.	1,00
057	3	RI	collina int.	1,00
058	1	RM	montagna int.	1,00
058	3	RM	collina int.	1,50
058	4	RM	collina lit.	1,00
058	5	RM	pianura	1,03
059	1	LT	montagna int.	1,00
059	3	LT	collina int.	1,16
059	4	LT	collina lit.	1,00
059	5	LT	pianura	1,20
060	1	FR	montagna int.	1,00
060	3	FR	collina int.	1,00
061	1	CE	montagna int.	1,00
061	3	CE	collina int.	1,00
061	4	CE	collina lit.	1,00
061	5	CE	pianura	1,00
062	1	BN	montagna int.	1,00
062	3	BN	collina int.	1,00
063	3	NA	collina int.	1,00
063	4	NA	collina lit.	1,00
063	5	NA	pianura	1,00
064	1	AV	montagna int.	1,00
064	3	AV	collina int.	1,00
065	1	SA	montagna int.	1,00
065	3	SA	collina int.	1,00
065	4	SA	collina lit.	1,00
065	5	SA	pianura	1,00
066	1	AQ	montagna int.	1,00
067	1	TE	montagna int.	1,00
067	3	TE	collina int.	1,00
067	4	TE	collina lit.	1,00
068	1	PE	montagna int.	1,00
068	3	PE	collina int.	1,00
068	4	PE	collina lit.	1,00
069	1	CH	montagna int.	1,04
069	3	CH	collina int.	1,08
069	4	CH	collina lit.	1,08

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 98
070	1	CB	montagna int.	1,00
070	3	CB	collina int.	1,37
070	4	CB	collina lit.	1,29
071	1	FG	montagna int.	1,00
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,00
071	5	FG	pianura	1,05
072	3	BA	collina int.	1,05
072	5	BA	pianura	1,00
073	4	TA	collina lit.	1,00
073	5	TA	pianura	1,00
074	4	BR	collina lit.	1,00
074	5	BR	pianura	1,00
075	5	LE	pianura	1,00
076	1	PZ	montagna int.	1,00
076	2	PZ	montagna lit.	1,00
076	3	PZ	collina int.	1,15
077	1	MT	montagna int.	1,00
077	3	MT	collina int.	1,15
077	5	MT	pianura	1,00
078	1	CS	montagna int.	1,00
078	2	CS	montagna lit.	1,00
078	3	CS	collina int.	1,00
078	4	CS	collina lit.	1,00
078	5	CS	pianura	1,00
079	1	CZ	montagna int.	1,00
079	3	CZ	collina int.	1,00
079	4	CZ	collina lit.	1,00
079	5	CZ	pianura	1,00
080	1	RC	montagna int.	1,00
080	2	RC	montagna lit.	1,00
080	4	RC	collina lit.	1,00
080	5	RC	pianura	1,00
081	3	TP	collina int.	1,00
081	4	TP	collina lit.	1,00
081	5	TP	pianura	1,00
082	1	PA	montagna int.	1,00
082	2	PA	montagna lit.	1,00
082	3	PA	collina int.	1,00
082	4	PA	collina lit.	1,00
082	5	PA	pianura	1,00
083	1	ME	montagna int.	1,00
083	2	ME	montagna lit.	1,00
083	4	ME	collina lit.	1,00
084	1	AG	montagna int.	1,00
084	3	AG	collina int.	1,00
084	4	AG	collina lit.	1,00
084	5	AG	pianura	1,00
085	3	CL	collina int.	1,00
085	4	CL	collina lit.	1,00
085	5	CL	pianura	1,00
086	1	EN	montagna int.	1,00
086	3	EN	collina int.	1,00
087	1	CT	montagna int.	1,00
087	2	CT	montagna lit.	1,00
087	3	CT	collina int.	1,00
087	4	CT	collina lit.	1,00
087	5	CT	pianura	1,00

RESE COLZA DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 1998/1999

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 98
088	3	RG	collina int.	1,00
088	4	RG	collina lit.	1,00
088	5	RG	pianura	1,00
089	3	SR	collina int.	1,00
089	4	SR	collina lit.	1,00
089	5	SR	pianura	1,00
090	1	SS	montagna int.	1,00
090	3	SS	collina int.	1,00
090	4	SS	collina lit.	1,00
090	5	SS	pianura	1,00
091	1	NU	montagna int.	1,00
091	3	NU	collina int.	1,00
091	4	NU	collina lit.	1,00
092	3	CA	collina int.	1,00
092	4	CA	collina lit.	1,00
092	5	CA	pianura	1,00
093	1	PN	montagna int.	1,00
093	3	PN	collina int.	1,10
093	5	PN	pianura	1,32
094	1	IS	montagna int.	1,00
094	3	IS	collina int.	1,00
095	3	OR	collina int.	1,00
095	5	OR	pianura	1,00
096	1	BI	montagna int.	1,00
096	3	BI	collina int.	1,00
096	5	BI	pianura	1,00
097	1/1	LC	montagna int./1	1,00
097	3/1	LC	collina int./1	1,00
097	1/2	LC	montagna int./2	1,00
097	3/2	LC	collina int./2	1,00
098	5	LO	pianura	1,82
099	3	RN	collina int.	1,00
099	4	RN	collina lit.	1,00
099	5	RN	pianura	1,00
100	1	PO	montagna int.	1,00
100	3	PO	collina int.	1,70
101	1	KR	montagna int.	1,00
101	3	KR	collina int.	1,00
101	4	KR	collina lit.	1,00
101	5	KR	pianura	1,00
102	1	VV	montagna int.	1,00
102	3	VV	collina int.	1,00
103	1	VB	montagna int.	1,00
103	3	VB	collina int.	1,00

ALLEGATO 1.1

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/____

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] [ ] [ ] COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]
GIORNO MESE ANNO

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA		RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
			HA	ARE	
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [TONN] [KG]

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE , GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __ /__ /____ A __ /__/ ____

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [GIORNO] [MESE] [ANNO]

(in carta non chimica - firma in originale)

IL PRODUTTORE

....

1) Copia per AIMA (da allegare alla domanda di aiuto unitamente alla copia firmata dall'acquirente/trasformatore)
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.2

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199../........

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO — COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) [ ] (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA TONN [ ] KG [ ]

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __/__/____ A __/__/____

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

DITTA TRASFORMATRICE
E/O ACQUIRENTE COLLETTORE

....

2) Copia per AIMA (da allegare alla domanda di aiuto unitamente alla copia firmata dal produttore)
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.3

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/____

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA SPECIE - [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) [ ] (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [ ] TONN [ ] KG

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- *CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;*

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __/__/____ A __/__/____

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

[ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

IL PRODUTTORE

....

3) Copia per AIMA (da depositare a cura dell'acquirente/trasformatore)

I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.4

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/___

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ________

MATERIA PRIMA - SPECIE - [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [ ] TONN [ ] KG

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA _/_/___ A _/_/___

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

DITTA TRASFORMATRICE
E/O ACQUIRENTE COLLETTORE

4) Copia per AIMA (da depositare a cura dell'acquirente/trasformatore)
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.5

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199../.........

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO — COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) [ ] (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [TONN] [KG]

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1. 79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE , GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA _ / _ /___ A _ / _ /___

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

IL PRODUTTORE

....

5) Copia per ditta

I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.6

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA
SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/____

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 ROMA

☐ CONTRATTO INIZIALE

☐ CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - ☐

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

NOME ☐ SESSO M ☐ F ☐ CODICE FISCALE ☐

DATA DI NASCITA ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO — COMUNE DI NASCITA ☐ PROV. ☐

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

☐ RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA ☐ (TONN./HA) ☐ (TONN./HA)

☐ DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) ☐ (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA		RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
			HA	ARE	
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA TONN ☐ KG ☐

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:</u>
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:</u>

☐ DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

☐ DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE**

N° RICONOSCIMENTO ☐ PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ☐ TELEFONO PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ PROV. ☐ C.A.P. ☐ FAX PREFISSO ☐ NUMERO ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ☐

<u>IL SOTTOSCRITTO</u> ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE <u>DICHIARA</u>

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA'	
	TONN.	KG

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __/__/____ A __/__/____

LUOGO DELLA FIRMA ☐

IL ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

DITTA TRASFORMATRICE
E/O ACQUIRENTE COLLETTORE

____

6) Copia per ditta
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.7

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/____

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA SPECIE - [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO — COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [ ] (TONN./HA) [ ] (TONN./HA)

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [ ] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [ ] TONN [ ] KG

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __ / __ / ____ A __ / __ / ____

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

IL PRODUTTORE
....

7) Copia per il produttore
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.8

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/____

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

☐ CONTRATTO INIZIALE

☐ CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA SPECIE - ☐

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

NOME ☐ SESSO ☐ M ☐ F CODICE FISCALE ☐

DATA DI NASCITA ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO COMUNE DI NASCITA ☐ PROV. ☐

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

☐ RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA ☐☐☐ (TONN./HA) ☐☐☐ (TONN./HA)

☐ DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) ☐☐☐ (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA TONN ☐☐☐☐ KG ☐☐☐

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:</u>
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:</u>

☐ DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

☐ DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA *RACCOMANDATA R.R.*

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE**

N° RICONOSCIMENTO ☐ PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ☐ TELEFONO PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ PROV. ☐ C.A.P. ☐ FAX PREFISSO ☐ NUMERO ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ☐

<u>IL *SOTTOSCRITTO*</u> ☐ *PRIMO TRASFORMATORE* ☐ COLLETTORE <u>DICHIARA</u>

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE *CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE* DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __ /__ /____ A __ /__ /____

LUOGO DELLA FIRMA ☐

IL ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO

(in carta non chimica - firma in originale)

DITTA TRASFORMATRICE
E/O ACQUIRENTE COLLETTORE
....

8) Copia per il produttore
I contratti incompleti o riportanti correzioni o abrasioni sono considerati nulli

ALLEGATO 1.9

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA
SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199../......

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. VIA PALESTRO, 81 ROMA

☐ CONTRATTO INIZIALE

☐ CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE ☐

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

NOME ☐ SESSO ☐ M ☐ F CODICE FISCALE ☐

DATA DI NASCITA ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO COMUNE DI NASCITA ☐ PROV. ☐

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

☐ RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA ☐ (TONN./HA) ☐ (TONN./HA)

☐ DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) ☐ (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA TONN ☐ KG ☐

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:</u>
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

<u>IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:</u>

☐ DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

☐ DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1. 79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B ☐ **PRIMO TRASFORMATORE** ☐ **COLLETTORE**

N° RICONOSCIMENTO ☐ PARTITA IVA ☐

RAGIONE SOCIALE ☐

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ☐ TELEFONO PREFISSO ☐ NUMERO ☐

COMUNE ☐ PROV. ☐ C.A.P. ☐ FAX PREFISSO ☐ NUMERO ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME ☐

<u>IL SOTTOSCRITTO</u> ☐ PRIMO TRASFORMATORE ☐ COLLETTORE <u>DICHIARA</u>

LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE , GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

<u>DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.</u>

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA __ /__ /____ A __ /__/ ____

LUOGO DELLA FIRMA ☐

IL ☐ GIORNO ☐ MESE ☐ ANNO

9) Copia per AISO

ALLEGATO 1.10

NUMERO CONTRATTO	
N° RICONOSCIMENTO	PROGRESSIVO

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E DI ACQUISTO DI MATERIA PRIMA OTTENUTA SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATA PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE, ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
CAMPAGNA 199_/___

SPETT.LE
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL
MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - ROMA

[ ] CONTRATTO INIZIALE

[ ] CONTRATTO DI MODIFICA IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO N° ....

MATERIA PRIMA - SPECIE - [ ]

DA UNA PARTE :

QUADRO A - IL COLTIVATORE RICHIEDENTE

PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [M] [F] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] GIORNO [ ] MESE [ ] ANNO — COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

[ ] RAPPRESENTATIVA FISSATA DALL'AIMA [| |] (TONN./HA) [| |] (TONN./HA)

RESA MEDIA PREVISTA SULLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

[ ] DELL'AZIENDA (ATTESTATA DA PERIZIA GIURATA) [| |] (TONN./HA)

CODICE ISTAT PROVINCIA	CODICE ISTAT COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE COLTIVATA HA	SUPERFICIE COLTIVATA ARE	RESA PREVISTA UNITARIA TONN. AD ETTARO
		TOTALE			

TOTALE QUANTITA' PREVISTA [TONN | | | KG]

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE ATTESTA:
- CHE I DATI SOPRA INDICATI SONO ESATTI E VERITIERI;

IL COLTIVATORE RICHIEDENTE DICHIARA:

[ ] DI ESSERE SOGGETTO AGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI SUPERIORE A L. 10.000.000 O COMUNQUE AVENDO RINUNCIATO AL DIRITTO DI ESONERO (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24)

[ ] DI ESSERE ESONERATO DAGLI ADEMPIMENTI IVA AVENDO UN VOLUME DI AFFARI NON SUPERIORE A L. 10.000.000 (ART.34 DPR. N°633 MODIFICATO DA DPR. 29.1.79 N° 24

QUALORA LA POSIZIONE SOPRAINDICATA DOVESSE SUBIRE VARIAZIONI IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE AVRA' CURA DI DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA R.R.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

E DALL'ALTRA:

QUADRO B [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE

N° RICONOSCIMENTO [ ] PARTITA IVA [ ]

RAGIONE SOCIALE [ ]

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ] FAX PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME [ ]

IL SOTTOSCRITTO [ ] PRIMO TRASFORMATORE [ ] COLLETTORE DICHIARA

- LE SEGUENTI QUANTITA' PREVISTE DI SOTTOPRODOTTI DA DESTINARE PER USI NON ALIMENTARI (DA INDICARE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO RIGUARDA SEMI DI COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE E SOIA)

EVENTUALI SOTTOPRODOTTI DESTINATI AD USO NON ALIMENTARE (FARINE)	QUANTITA' TONN.	QUANTITA' KG

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE E RISPETTARE GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C. SI SOTTOSCRIVONO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SEGUENTI: SERVIZI, QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI; PREZZO ACQUISTO; PAGAMENTO DELLA MERCE; PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE; FONDO INTERPROFESSIONALE E CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

IL PRESENTE CONTRATTO E' STIPULATO PER IL PERIODO DA _ /_ /___ A _ / _/ ____

LUOGO DELLA FIRMA [ ]

IL [GIORNO | MESE | ANNO]

10) Copia per associazione produttori

ALLEGATO 1.11

I
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore richiedente si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale;
2. il coltivatore richiedente si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
3. il coltivatore richiedente si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente alle norme tecniche riconosciute per la materia prima di cui al punto III;
4. il coltivatore richiedente è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro le date di cui all'art. 6 par. 1 del reg. CE n° 1586/97, nonché indicarne la durata;
5. il coltivatore richiedente si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di compensazione;
6. il coltivatore richiedente garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità alla compensazione di cui all'articolo 7 del Reg. CEE n. 1765/92 del consiglio del 30.6.92 e successive modifiche e/o integrazioni che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, e del Reg. CEE 1586/97 della Commissione e successive modifiche, nonché del Reg. CEE 762/94 della Commissione del 6.4.94 e successive integrazioni e/o modifiche;
7. il coltivatore richiedente si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL PRIMO TRASFORMATORE O COLLETTORE

1. Il "collettore" o il "primo trasformatore è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nel paragrafo 1 dell'art. 6 del Reg. CE n° 1586/97;
2. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'AIMA, la totalità della materia prima raccolta sulla superfici dichiarate nel contratto;
3. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "collettore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AIMA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un "primo trasformatore" riconosciuto;
5. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AIMA, il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
6. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'AIMA, per un importo pari a 250 Ecu/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
7. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a garantire, entro i termini previsti la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:

   PRODOTTO FINITO ....
   SOTTOPRODOTTO (farine) ....
8. il "primo trasformatore" o il "collettore "si impegna a fornire all'AIMA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
9. il "primo trasformatore" o il "collettore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III
MODALITA' DI CONSEGNA - SERVIZI

1. La consegna del prodotto è intesa franco partenza centro raccolta o azienda agricola equivalente e avverrà al momento della raccolta in base ad accordi che verranno presi col trasformatore e/o collettore.
2. Le spese di trasporto da azienda agricola a centro di raccolta, ove necessario, sono a carico del produttore.
3. Centro di raccolta: nel caso venga utilizzato il centro di raccolta il prezzo viene diminuito di £. 2.000/q.le per le spese di gestione del centro stesso. A questo fine il produttore autorizza l'acquirente a operare la trattenuta di detto importo per la sua corresponsione al centro di raccolta.
4. Essiccazione: le relative spese, in caso di umidità superiori al 9%, sono addebitate come segue: £. 400/q.le fisse per umidità comprese tra il 9,01% e il 10%; per umidità superiori al 10%, in aggiunta all'importo di £. 400/q.le fisse, ulteriori £.400/q.le per ogni punto, frazione in proporzione.

IV
QUALITA', CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce deve essere di qualità sana leale e mercantile e deve avere come caratteristiche base la seguente qualità tipo:
   UMIDITA' 9%
   IMPURITA' 2%
2. Riconduzione del peso alla qualità tipo: qualora umidità e o impurità siano diverse dalla predetta qualità tipo il peso viene aumentato o diminuito adottando la seguente formula:

$$\frac{100 - (U + I \text{ iniziale})}{100 - (9 + 2)} \times \text{Q.LI consegnati}$$

3. Campionamento: sono prelevati 4 campioni per ogni consegna: uno per parte sarà conservato per una ulteriore eventuale analisi. Il prelievo dei campioni e le relative analisi sono effettuati secondo le norme ISO in vigore. I campioni conservati possono essere utilizzati dall'Autorità competente per eventuali ulteriori analisi.

3.1 La comunicazione dei risultati dell'analisi è effettuata su richiesta del produttore, direttamente al centro di raccolta dove è stata eseguita la consegna.

3.2 Il produttore e il collettore e/o trasformatore hanno il diritto di procedere ad una controanalisi presso un laboratorio autorizzato. I risultati delle eventuali analisi sono da trasmettere immediatamente alla parte avversa per iscritto. Le spese relative alle analisi sono a carico della parte soccombente.

V
PREZZO D'ACQUISTO

1. Il prezzo d'acquisto del seme è fissato come segue: un prezzo base pari a Lit. ..../q.le + I.V.A. comprensivo dell'incentivazione; il prezzo definitivo pari al prezzo di base comprensivo dell'incentivazione aumentato o diminuito in funzione delle variazioni delle quotazioni medie del gasolio da riscaldamento, durante il periodo di osservazione, rispetto al prezzo di riferimento del gasolio stesso. Il prezzo definitivo non sarà mai inferiore ....

1.1 Il periodo di osservazione è a partire dal .... al ....

1.2 La procedura adottata per la fissazione del prezzo definitivo è quella stabilita nell'accordo interprofessionale firmato il 23 gennaio 1997.

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

1. Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a 45 giorni dalla consegna della merce, a condizione che il produttore abbia assolto a tutti gli atti di sua pertinenza affinché sia liberata la cauzione emessa dal trasformatore e/o acquirente collettore.
2. Il produttore si impegna a far pervenire regolare fattura al trasformatore e/o collettore affinché possa dar corso al pagamento sopra descritto nel termine concordato.

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna ....
2. Se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e quindi il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza.
3. Per ogni controversia si nominerà un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente è quello di ....

VIII
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE

Il contributo a carico del produttore per l'assistenza contrattuale, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della Legge 88/88, è fissato in £. 40/q.le per tutto il prodotto raccolto e comunque acquistato dall'acquirente collettore o primo trasformatore. A questo fine il produttore autorizza l'acquirente a operare la trattenuta di detto importo per la sua corresponsione a Unisol e Unapo.

IX
FONDO INTERPROFESSIONALE

Il contributo per il fondo interprofessionale, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 della Legge 88/88, è fissato in complessive £. 60/q.le per tutto il prodotto raccolto e comunque acquistato dall'acquirente collettore o primo trasformatore e così ripartito: £. 30/q.le a carico degli acquirenti utilizzatori; - £. 30/q.le a carico dei produttori agricoli. A questo fine il produttore autorizza l'acquirente a operare la trattenuta di detto importo per la sua corresponsione ad Aiso.

ALLEGATO 2.1

A.I.M.A. - Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo

TRACCIATI RECORD CAMPAGNA 1998/99 - NO FOOD

ANA_CONT.DAT

COD. CONTRATTO	lungh.		da	a			tipo
N° CONTR.	6		1	6		CARATTERI	NUMERICO PROG.
TIPO SEME	1		7	7		CARATTERI	α -numerico
TRASFORMATORE	3		8	10		CARATTERI	α -numerico
N° CONTR.RIF.	6		11	16		CARATTERI	NUMERICO
TIPO SEME DA CONTR.RIF.	1		17	17		CARATTERI	α -numerico
TRASFORMATORE DA CONTR. RIF.	3		18	20		CARATTERI	α -numerico
LUOGO STIPULA CONTRATTO	25		21	45		CARATTERI	α -numerico
DATA STIPULA CONTRATTO	6		46	51	GG/MM/AA	CARATTERI	NUMERICO
RAG. SOCIALE/COGNOME	40		1	40		CARATTERI	α -numerico
NOME	20		41	60		CARATTERI	α -numerico
INDIRIZZO	30		61	90		CARATTERI	α -numerico
COMUNE	25		91	115		CARATTERI	α -numerico
PROVINCIA	2		116	117		CARATTERI	α -numerico
CAP	5		118	122		CARATTERI	α -numerico
P.IVA	11		123	133		CARATTERI	α -numerico
C. FISC.	16		134	149		CARATTERI	α -numerico
SUP. COMPLESSIVA COLT.	4	2	150	155	HHHH / AA	CARATTERI	NUMERICO
PESO PREVISTO	4	3	156	162	TON / KG.	CARATTERI	NUMERICO
RESA AIMA/PERSONALIZZATA	1		163	163	A = AIMA; Z = PERS.	CARATTERI	α -numerico
RESA RAPPRESENTATIVA 1	1	2	164	166	TON/HA	CARATTERI	NUMERICO
RESA RAPPRESENTATIVA 2	1	2	167	169	TON/HA	CARATTERI	NUMERICO
RESA RAPPRESENTATIVA 3	1	2	170	172	TON/HA	CARATTERI	NUMERICO
PESO PREVISTO FARINE 1	4	3	173	179	TON / KG.	CARATTERI	NUMERICO
PESO PREVISTO FARINE 2	4	3	180	186	TON / KG.	CARATTERI	NUMERICO
PESO PREVISTO FARINE 3	4	3	187	193	TON / KG.	CARATTERI	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c1	1	2	194	196		CARATTERI	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c3	4	2	197	202		CARATTERI	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c5	1	2	203	205		CARATTERI	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c6	4	2	206	211		CARATTERI	NUMERICO
FLAG PRESENZA PERIZIA	1		212	212		S = SI ; N = NO	α -numerico
FLAG PRES.INDICAZIONE PROD.FINALIZZATO	1		213	213		S = SI ; N = NO	α -numerico

CODICE CONTROLLO CALC. c1 φ = PESO PREV./SUP.TOT.COLT.

$0{,}5 < \varphi < 5$

CODICE CONTROLLO CALC. c3 β = SUP. COMPLESSIVA COLT. - somma SUP.COLT.PART. per contratto

$\beta < 0{,}01$

CODICE CONTROLLO CALC. c5 $\Omega = \sigma 1 * \varepsilon 1/\Sigma\tau + \sigma 2 * \varepsilon 2/\Sigma\tau + \sigma\iota * \varepsilon\iota/\Sigma\tau$;

(Resa media di contratto calcolata su tutte le particelle)

σl=συπερφιχιε τοταλε νελ Χομυνε 1; Στ=συπερφιχιε τοταλε σοττο χοντρατto *resa particelle site nel Comune* 1;

CODICE CONTROLLO CALC. c6 $\Psi = (\varphi - \Omega)$ $-0{,}1 < (c1\text{-}c5) < 0{,}1$

Consorzio controlli integrati in agricoltura

ALLEGATO 2.2

A.I.M.A. - Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo

TRACCIATI RECORD CAMPAGNA 1998/99 - NO FOOD

UBIC_PAR.DAT

COD. CONTRATTO	lungh.		da	a			tipo
N° CONTR.	6		1	6		CARATTERI	NUMERICO
TIPO SEME	1		7	7		CARATTERI	α -numerico
TRASFORMATORE	3		8	10		CARATTERI	α -numerico
N° PROGRESSIVO RIGHE	4		11	14		CARATTERI	NUMERICO
COD. ISTAT PROV.	3		15	17		CARATTERI	α -numerico
COD. ISTAT COMUNE	3		18	20		CARATTERI	α -numerico
COMUNE	25		21	45		CARATTERI	α -numerico
SUP. COLT. PER COMUNE	4	2	46	51	HHHH / AA	CARATTERI	NUMERICO
RESA PER COMUNE	1	2	52	54	TON/HA	CARATTERI	NUMERICO

Consorzio controlli integrati in agricoltura

ALLEGATO 2.3

A.I.M.A. - Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo

TRACCIATI RECORD CAMPAGNA 1998/99 - NO FOOD

DICH_CON.DAT.

COD. CONTRATTO	lungh.		da	a			tipo
N° DOMANDA PAC	10		1	10		CARATTERI	NUMERICO
N° CONTR.	6		11	16		CARATTERI	NUMERICO
TIPO SEME	1		17	17		CARATTERI	α -numerico
TRASFORMATORE	3		18	20		CARATTERI	α -numerico
N° BOLLA	10		21	30		CARATTERI	α -numerico
DATA BOLLA	6		31	36	GG/MM/AA	CARATTERI	NUMERICO
RAG. SOCIALE/COGNOME	40		37	76		CARATTERI	α -numerico
NOME	25		77	101		CARATTERI	α -numerico
P.IVA	11		102	112		CARATTERI	α -numerico
COD. FISC.	16		113	128		CARATTERI	α -numerico
PESO CONS. TAL QUALE (KG)	8		129	136		CARATTERI	NUMERICO
%UMIDITA'	2	2	137	140		CARATTERI	NUMERICO
%IMPURITA'	2	2	141	144		CARATTERI	NUMERICO
PESO TIPO (KG)	8		145	152		CARATTERI	NUMERICO
PESO TIPO CALCOLATO (KG)	8		153	160		CARATTERI	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c4	8		161	168		CARATTERI	NUMERICO
LUOGO CONS.	25		169	193		CARATTERI	α -numerico
DATA	6		194	199	GG/MM/AA	CARATTERI	NUMERICO

PESO TIPO CALCOLATO (KG) $= \dfrac{100 - (UMID+IMP)}{100 - (9 + 2)} \times$ PESO CONS.TAL QUALE

CODICE CONTROLLO CALC. c4 Π = PESO TIPO CALCOLATO (KG) - PESO TIPO (KG)

$-1 < \Pi < 1$

Consorzio controlli integrati in agricoltura

ALLEGATO 2.4

A.I.M.A. - Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo

TRACCIATI RECORD CAMPAGNA 1998/99 - NO FOOD

VAR_CONT.DAT

COD. CONTRATTO	lungh.		DA	A		
N° CONTR.	6		1	6	CARATTERI	NUMERICO PROG.
TIPO SEME	1		7	7	CARATTERI	α - numerico
TRASFORMATORE	3		8	10	CARATTERI	α - numerico
N° DOMANDA COMP.REDDITO	11		11	21	CARATTERI	α - numerico
P.IVA	11		22	32	CARATTERI	α - numerico
DATA RICHIESTA VARIAZIONE	6		33	38	GG/MM/AA	NUMERICO
RAG. SOCIALE/COGNOME	40		39	78	CARATTERI	α - numerico
NOME	20		79	98	CARATTERI	α - numerico
C. FISC.	16		99	114.	CARATTERI	α - numerico
TIPO DI VARIAZIONE	2		115	116	CARATTERI	α - numerico
SUP. TOTALE COLT.	4	2	117	122	HHHH / AA	NUMERICO
PESO PREVISTO	4	3	123	129	TON / KG.	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c1	1	2	130	132	CARATTERI	NUMERICO
SUP. TOTALE DOPO VARIAZ.	4	2	133	138	HHHH / AA	NUMERICO
PESO PREVISTO VARIATO	4	3	139	145	TON / KG.	NUMERICO
CODICE CONTROLLO CALC. c2	1	2	146	148	CARATTERI	NUMERICO
TIPO CAUSALE DI VARIAZ.	2		149	150	CARATTERI	α - numerico

CODICE CONTROLLO CALC. c1 — φ = PESO PREV./SUP.TOTALE COLT.
$0{,}5 < \varphi < 5$

CODICE CONTROLLO CALC. c2 — φ = PESO PREV.VARIATO/SUP.TOT.COLT.
$0{,}5 < \varphi < 5$

TIPO DI VARIAZIONE
- AN = annullamento (risoluzione) del contratto
- VS = variazione di superficie (in diminuzione)
- VQ = variazione di quantità

TIPO CAUSALE DI VARIAZ.
- M1 = Siccità
- M2 = Incendio
- M3 = Grandine/Allagamento
- M4 = Danni gravi provocati da animali
- M5 = Altro

Consorzio controlli integrati in agricoltura

ALLEGATO 3

A.I.M.A. — Azienda di Stato per l'Intervento nel Mercato Agricolo — Via Palestro, 81 00185 ROMA

RICHIESTA DI APPLICAZIONE
DELLA
EQUIVALENZA

La DITTA [ ] COD.AIMA [ ]

P.IVA [ ]

nella persona del suo Rappresentante Legale

SIG. [ ]

COD.FISCALE [ ]

RICHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione di attuare l'

EQUIVALENZA

per

MATERIA PRIMA [ ] TIPO [ ] VALORE lire/kg. [ ]

PRODOTTI INTERMEDI [ ] TIPO [ ] VALORE [ ]

QUANTITA' tonnellate [ ] , kg. [ ] TONS.

provenienti da terreni set-aside per la campagna 199....... - 9....... procedendo alla

TRASFORMAZIONE [ ] (semi) VALORE lire/kg. [ ]

COMMERCIALIZZAZIONE [ ] (olio) VALORE [ ]

nel mercato alimentare.

DATI PARTNER COMMERCIALE

DITTA [ ] COD.AIMA [ ]

P.IVA [ ] NAZIONALITA' [ ]

GARANTISCE

la trasformazione di un PARI quantitativo in Prodotti Finalizzati, come da Tab. III Reg.CEE 1586/97 del 29/7/97,entro DUE ANNI dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite, entro cui attuare la finalizzazione, il 31/7 del secondo anno successivo a quello della raccolta.

N.ro Rich. COD.AZ. [ ] N.PROG. [ ] / ANNO [9]

FIRMA AUTENTICATA

TIMBRO

ALLEGATO 4

A.I.M.A. Azienda di Stato per l'Intervento nel Mercato Agricolo Via Palestro, 81 00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI RIPRISTINO DELLA EQUIVALENZA

La DITTA [ ] COD.AIMA [ ]

P.IVA [ ]

nella persona del suo Rappresentante Legale

SIG. [ ]

COD.FISCALE [ ]

COMUNICA

a codesta Spett.le Amministrazione di volere ricostituire la seguente

QUANTITA' tonnellate [ ] , kg: [ ] TONS.

MATERIA PRIMA [ ] TIPO [ ] VALORE lire/kg. [ ]

PRODOTTI INTERMEDI [ ] TIPO [ ] VALORE [ ]

provenienti da produzione alimentare, ripristinando il PARI QUANTITATIVO per il quale per il quale era stata richiesta l'applicazione dell'operazione di equivalenza

N.ro Rich. COD.AZ. [ ] N.PROG. [ ] / ANNO [9]

e destinandolo alla trasformazione in prodotti industriali, coma stabilito dal Reg.1586/97 del 29/7/97

DATI PARTNER COMMERCIALE

DITTA [ ] COD.AIMA [ ]

P.IVA [ ] NAZIONALITA' [ ]

SI IMPEGNA

alla trasformazione di tale quantitativo in Prodotti Finalizzati, come da Tab. III Reg.CEE 1586/97 del 29/7/97, entro DUE ANNI dalla raccolta del quantitativo originario, considerando come data limite, entro cui attuare la finalizzazione, il 31/7 del secondo anno successivo a quello della raccolta.

La data prevista di termine della trasformazione presso i Ns. stabilimenti è [ ]

FIRMA AUTENTICATA TIMBRO

97A9979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 4 dicembre 1997:

Petrera Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Vieste, d.n. Foggia, è trasferito nel comune di Bari a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Foglieni Rodolfo, notaio residente nel comune di Piazza Brembana, d.n. Bergamo (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Nicoli Francesco, notaio residente nel comune di Ostiano, d.n. Cremona (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Pralboino, d.n. Brescia, con l'anzidetta condizione;

Colavita Luigi, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Castelmauro, d.n. Campobasso, con l'anzidetta condizione;

Langella Antonio, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Cremona, con l'anzidetta condizione;

Livi Luca, notaio residente nel comune di Prato, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Firenzuola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dogliotti Riccardo, notaio residente nel comune di Torriglia, d.n. Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Detti Bruno, notaio residente nel comune di Sorano, d.n. Grosseto (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Pitigliano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fuccillo Antonio, notaio residente nel comune di Agnone, d.n. Campobasso, è trasferito nel comune di Sezze, d.n. Latina, con l'anzidetta condizione;

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Salice Salentino, d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Campi Salentina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Biotti Carlo, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, d.n. Cremona (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fresca Fantoni Carla, notaio residente nel comune di San Giuliano Milanese, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Orlando Domenico, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Silipigni Antonio, notaio residente nel comune di Gioia Tauro, d.n. Palmi, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Incontro Patrizia, notaio residente nel comune di Castel Goffredo, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Carlentini, d.n. Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Cordero di Montezemolo Marco, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Rivarolo Canavese, d.n. Torino, con l'anzidetta condizione;

Spanò Vita, notaio residente nel comune di Sommatino, d.n. Caltanissetta, è trasferito nel comune di Alcamo, d.n. Trapani, con l'anzidetta condizione.

97A9980

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 dicembre 1997

Dollaro USA	1744,60
ECU	1934,24
Marco tedesco	978,74
Franco francese	292,42
Lira sterlina	2875,10
Fiorino olandese	868,61
Franco belga	47,446
Peseta spagnola	11,589
Corona danese	256,97
Lira irlandese	2543,28
Dracma greca	6,226
Escudo portoghese	9,586
Dollaro canadese	1226,26
Yen giapponese	13,563
Franco svizzero	1208,17
Scellino austriaco	139,09
Corona norvegese	241,08
Corona svedese	224,00
Marco finlandese	324,85
Dollaro australiano	1167,31

97A10036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Pio sodalizio dei Piceni», in Roma

Con decreto ministeriale 25 novembre 1997 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Pio sodalizio dei Piceni», con sede in Roma.

97A9997

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia, Imperia, La Maddalena, Vieste, Palau, Sarrok, Oria, Leporano e Mattinata.

Con decreto interministeriale n. 642 in data 3 giugno 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del complesso militare costituente la ex polveriera in località Acquasanta, riportato nel catasto del comune di La Spezia, al foglio di mappa n. 61, particella 144 ed al foglio di mappa n. 66, mappali numeri 102, 103 e 104, della superficie complessiva di mq 5.679.

Con decreto interministeriale n. 661 in data 14 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, degli immobili demaniali costituenti l'ex deposito di benzina M.M. in località Baitè di Imperia, riportati nel catasto del comune di Porto Maurizio di Imperia, al foglio di mappa n. 2, mappali numeri 999, 1040, 1041, 1042, 1043 e 1067 della superficie complessiva di mq 5.560.

Con decreto interministeriale n. 664 in data 17 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile costituito dalla ex Batteria Zavagli e Fotoelettrica P. Corsara riportato nel catasto del comune censuario di La Maddalena, al foglio di mappa n. 26, mappale n. 17, per una superficie complessiva di Ha 00.15.84.

Con decreto interministeriale n. 662 in data 17 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dei terreni dislocati nell'Isola di S. Maria, riportati nel catasto del comune di La Maddalena, al foglio di mappa n. 23, mappali numeri 24, 29 e 30, per una superficie complessiva di Ha 01.77.94.

Con decreto interministeriale n. 663 in data 17 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile costituito dalla ex stazione telegoniometrica Guardia Preposti riportata nel catasto del comune censuario di La Maddalena, al foglio di mappa n. 26, mappali numeri 19 e 20, per una superficie complessiva di mq 7.248.

Con decreto interministeriale n. 628 in data 20 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del compendio demaniale denominato «Ex Batteria V.12», riportato nel catasto del comune censuario di Vieste, al foglio di mappa n. 14, particelle numeri 244, 246 e 250, della superficie complessiva di mq 2.971.

Con decreto interministeriale n. 666 in data 18 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex Stazione di vedetta» sito in località Punta Sardegna, riportato nel catasto del comune censuario di Palau (Sassari), al foglio di mappa n. 3, mappale n. 20, per una superficie complessiva di Ha 00.30.41.

Con decreto interministeriale n. 665 in data 18 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato «Ex Batteria Punta Zavorra», riportato nel catasto del comune censuario di Sarrok (Cagliari), al foglio di mappa n. 37, mappale n. 8, per una superficie complessiva di Ha 00.27.55.

Con decreto interministeriale n. 659 in data 14 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'area situata in Oria, località «Torrino» - riportata nel catasto del medesimo comune censuario, alla partita n. 9776, foglio n. 72, particelle numeri 131 e 132, per una superficie totale di Ha 00.33.65.

Con decreto interministeriale n. 660 in data 14 novembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del compendio denominato «Ex Stazione goniometrica», ubicato nel territorio del comune di Leporano (Taranto), località Punta Seguezza, riportato nel catasto del comune medesimo, al foglio di mappa n. 15, particella «A» per una superficie complessiva di mq 4.500.

Con decreto interministeriale n. 630 in data 21 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del complesso denominato ex Stazione di vedetta di Monte Saraceno, ubicato in località Monte Saraceno, riportato nel catasto del comune censuario di Mattinata (Foggia), alla partita n. 763, al foglio di mappa n. 37, particelle numeri 261, 280, 284, 290, 291, 294, 297, 298, 300, 301, ed al foglio di mappa n. 38, particelle numeri 113 e 114, per una superficie complessiva di Ha 00.78.32.

97A9996

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23659 del 10 novembre 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 della ditta S.r.l. Pulital manutenzione pulizie civili e industriali, appaltatrice di lavori e pulizia presso lo stabilimento di Piombino (Livorno) della S.p.a. Lucchini siderurgica in ristrutturazione aziendale dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996.

Art. 1, comma 7, legge n. 451/1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento di Piombino della S.p.a. Lucchini siderurgica di Piombino, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante: S.r.l. Pulital manutenzione pulizie civili e industriali, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1996 con decorrenza dal 3 giugno 1996.

Art. 1, legge n. 451/1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Con decreto ministeriale n. 23660 del 10 novembre 1997 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° agosto

1997 con effetto dal 19 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria) e unità di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 6 maggio 1997 al 18 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997, con decorrenza 6 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23663 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23664 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Osam, con sede in Bruino (Torino) e unità di Bruino (Torino), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1997 al 21 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 agosto 1997 al 21 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23665 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ada Glass-In, con sede in San Salvo (Chieti) e unità di Bruino (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23666 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 59 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23667 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di 2715 dipendenti, e Bisceglie per un massimo di 305 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 1997, n. 22856.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23668 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unità in Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997 al 25 maggio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 21706/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23669 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per un massimo di 23 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22144/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23670 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. - Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di 14 dipendenti, e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 6 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1997 al 24 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 21570/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23671 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi - Gruppo Fochi, con sede in Taranto e unità in Taranto, per un massimo di 74 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 1997 al 24 luglio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21525/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23672 del 10 novembre 1997 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 4 luglio 1996 al 3 luglio 1997, della ditta S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Trento.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. Televisione delle Alpi, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1997, n. 23119/1-2.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 23673 del 10 novembre 1997, ai sensi dell'art. 9, comma 25, lettera *c)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero di 279 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1997 al 12 gennaio 1998.

È autorizzato, altresì, l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23674 del 10 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciltecnica, con sede in Augusta (Siracusa) e unità di Priolo (Siracusa), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1995, n. 18539/4.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° agosto 1995 al 29 gennaio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23681 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e nità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997, con decorrenza 9 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23682 del 14 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unità di Milano.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996, con decorrenza 2 agosto 1996.

Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presete decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. F.lli Proverbio di G. Proverbio & C., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 2 febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997, con decorrenza 2 febbraio 1997.

Con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23683 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Quick Italia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 17 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23684 del 14 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. dal 1° luglio 1996 Gallino plasturgia, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Copiano (Pavia), Castello di Brianza (Lecco), Nichelino, Grugliasco, S. Benigno C.se (Torino), Renate (Milano), Rivalta (Torino), per il periodo dal 12 febbraio 1997 all'11 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Acqui Terme (Alessandria), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 4 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23685 del 14 novembre 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997, della ditta S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità di Vedano Olona (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese), e unità di Vedano Olona (Varese), per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 6 maggio 1996 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni, con sede in Borgo San Giovanni (Lodi) e unità di Borgo San Giovanni (Lodi).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni, con sede in Borgo San Giovanni (Lodi) e unità di Borgo San Giovanni (Lodi), per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997, con decorrenza 14 aprile 1997;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, della ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unità di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997, con decorrenza 2 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23686 del 14 novembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997 con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florim ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità di Fiorano Modenese (Modena) e Mordano (Bologna), per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23687 del 14 novembre 1997, è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997, della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo, Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano).

Parere comitato tecnico del 23 luglio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto Vaprio (Cremona), Palermo, Verona, S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 12 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 ottobre 1997, n. 23483.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23688 del 14 novembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22980.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23689 del 14 novembre 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese).

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 31 dicembre 1996 Aermacchi S.p.a., con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Estero D., Sesto Calende-Vergiate-Malpensa (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese).

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta sistemi S.r.l. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità di Samarate, frazione Cascina Costa (Varese), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M. Elic. Merid. dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Frosinone (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità varie.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1997 - favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità varie, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Agusta dal 20 dicembre 1996 Agusta un'azienda di finmeccanica, con sede in Samarate, frazione Cascina Costa (Varese) e unità varie, per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23690 del 14 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sima - Gruppo Ilva, con sede in Busano (Torino) e unità di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 12 ottobre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S. - Gruppo Ilva, con sede in Busano Canavese (Torino) e unità di Busano Canavese (Torino), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.L.S. - Gruppo Ilva, con sede in Busano Canavese (Torino) e unità di Busano Canavese (Torino), per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 13 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23691 del 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 83 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1997 al 2 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 ottobre 1997, n. 23482/1.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 23702 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla

vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23703 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Alessio & Faraone Mennella, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Aversa (Caserta), per un massimo di 3 dipendenti, Napoli, per un massimo di 8 dipendenti e Torre Annunziata, per un massimo di 4 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 29 ottobre 1997 al 28 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23704 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. De Cardenas, con sede in Mantova e unità di Arcore (Milano), per un massimo di 36 dipendenti e Vimodrone (Milano), per un massimo di 62 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23705 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lario Electric, con sede in Albavilla (Como) e unità di Albavilla (Como), per un massimo di 25 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 1997 al 22 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23706 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padus di Baiguera F.lli, con sede in Verolavecchia (Brescia) e unità di Verolavecchia (Brescia), per un massimo di 74 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23707 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison, con sede in Pontoglio (Brescia) e unità di Pontoglio (Brescia), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23708 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unità di Cremona, per un massimo di 74 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23709 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Due Erre Costruzioni, con sede in Palermo e unità di Palermo, per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23710 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectri Quadri, con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1997 al 24 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 25 dicembre 1997 al 24 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23711 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Cant. in Montalto di Castro (Viterbo) - Priolo (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti; Lecce, per un massimo di 23 dipendenti; Povoletto (Udine), per un massimo di 121 dipendenti; S. Luce (Pisa), per un massimo di 120 dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine), per un massimo di 21 dipendenti e uffici di Milano, per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 6 maggio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22886.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23712 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali, per un massimo di 246 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 1° dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23713 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dali, con sede in Palermo e unità stabilimento e uffici di Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 23714 del 14 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te. Siciliana, con sede in Palermo e unità di Città S. Angelo (Pescara) e Manoppello (Pescara), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Il presente decreto annulla e sostituisce l'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1996, n. 21251.

97A9842-97A9843

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su istanza del sig. Marino Gherlani di Domenico, nato a Trieste, il 15 marzo 1969, residente a Duino-Aurisina (Trieste), Ceroglie n. 31, nipote del sig. Francesco Grilanc, nato a Sales/Sgonico (Trieste) il 28 settembre 1896, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Grilanc» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-712 di data 19 novembre 1997 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/63 Sgon. di data 10 maggio 1933 con il quale il cognome del sig. Francesco Grilanc nato a Sales/Sgonico (Trieste), il 28 settembre 1896, venne ridotto nella forma italiana di «Gherlani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Marino Gherlani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Grilanc» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

97A9998

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 aprile 1997 concernente: «Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna, ventinovesimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Forme finanziamento: pratiche n. *058206/46* ...», leggasi: «Forme finanziamento:
pratiche n. *058206/346* ...».

Inoltre, alla pag. 47, seconda colonna, all'art. 4, quarto rigo, dove è scritto: «... provvedimento in relazione al finanziamento concesso *all'*I.M.I. ...», leggasi: «... provvedimento in relazione al finanziamento concesso *dall'*I.M.I. ...».

97A10023

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189